

Parte terza

Le risposte



17. CULTURA AMBIENTALE



18. SPESA AMBIENTALE



19. AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

20. CONTROLLI AMBIENTALI





17. Cultura ambientale



“Nel 1998, nella città danese di Aarhus, è stata sottoscritta la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall’Italia nel 2001. Anche il Trentino fa la sua parte”

a cura di:

Marco Niro - Settore informazione, formazione ed educazione ambientale APPA

con la collaborazione tecnico-scientifica di:

Paolo Folgarait - Servizio pianificazione e controllo strategico PAT

Mauro Furlani - Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Massimo Pasqualini - UMST Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna PAT

Luca Tomasetto - Settore giuridico-amministrativo APPA

Monica Tamanini - Settore informazione, formazione ed educazione ambientale APPA

Contenuti

17. Cultura ambientale

17.1	Informazione ambientale	465
17.1.1	L'accesso all'informazione ambientale	465
17.1.2	La diffusione dell'informazione ambientale	466
17.2	Partecipazione ambientale	470
17.2.1	La partecipazione pubblica	470
17.2.2	Partecipazione pubblica alle valutazioni e alle autorizzazioni ambientali	471
17.2.3	Partecipazione pubblica alla definizione di piani e programmi dal contenuto ambientale.....	474
17.2.4	Partecipazione pubblica alla definizione di atti normativi dal contenuto ambientale	479
17.2.5	Partecipazione pubblica alla definizione di strategie, linee guida, progetti dal contenuto ambientale.....	480
17.3	Giustizia ambientale	482
17.3.1	La tutela del diritto d'accesso.....	482
17.3.2	La tutela del diritto di partecipazione.....	483
17.3.3	Le violazioni della normativa ambientale da parte dei privati e e il danno ambientale	486
17.4	Educazione ambientale	486

CULTURA AMBIENTALE

Nel 1998, nella città danese di Aarhus, è stata sottoscritta la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (nota come Convenzione di Aarhus).

La Convenzione riconosce il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente che ne assicuri salute e benessere. La partecipazione ai processi decisionali, l'accesso alle informazioni e l'accesso alla giustizia sono riconosciuti come diritti che devono essere rispettati, pena la possibilità per il cittadino di ricorrere all'organo giurisdizionale. L'architettura di questo modello di democrazia ambientale ruota attorno a tre pilastri fondamentali:

- l'accesso alle informazioni ambientali;
- la partecipazione del pubblico alle decisioni sull'ambiente;
- l'accesso alla giustizia.

La Convenzione di Aarhus è entrata in vigore nel 2001 e, ad oggi, è stata ratificata da 47 Parti. L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 2001 (L. 108/2001).



Nel presente capitolo, si riporta lo stato dell'arte in Trentino rispetto ai tre pilastri della Convenzione di Aarhus. Al termine del capitolo, si tratterà anche dell'educazione ambientale che della cultura ambientale è uno dei veicoli principali.

17.1 INFORMAZIONE AMBIENTALE

17.1.1 L'accesso all'informazione ambientale

L'accesso alle informazioni detenute dalla pubblica amministrazione è regolato in Trentino dalla legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante "Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5". Tale atto normativo recepisce, in materia di accesso alle informazioni ("accesso civico"), le disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Ai sensi della suddetta normativa, l'istituto dell'accesso civico "semplice" prevede che chiunque possa richiedere al Responsabile della Trasparenza della Provincia autonoma di Trento i documenti, le informazioni o i dati che non sono stati pubblicati ai sensi della normativa vigente. I cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 quando nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale non è stato pubblicato un atto, un documento o altra informazione di cui sia prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

L'accesso civico "generalizzato" è il diritto di chiunque ad accedere ai dati che non necessitano di ulteriore attività di rielaborazione e ai documenti detenuti dalla Provincia autonoma di Trento, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 2013. Tale diritto risponde a un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed è quindi attivabile da chiunque, senza necessità di alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5 bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Con specifico riguardo alle informazioni ambientali detenute dalla pubblica amministrazione, il suddetto D.Lgs. 33/2013, con l'art. 40 (direttamente applicabile nel contesto normativo provinciale), stabilisce che "in materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195". Per effetto del combinato disposto della suddetta normativa nazionale di settore, discendente a sua volta dalla Convenzione di Aarhus, qualsiasi persona, fisica o giuridica, ha il diritto di chiedere l'accesso all'informazione ambientale senza bisogno di dimostrare uno specifico interesse o una specifica ragione in relazione alla propria richiesta. Il concetto d'informazione ambientale è inteso in un senso estremamente ampio: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale, con riferimento agli elementi dell'ambiente (ad esempio, aria, acqua, suolo, ecc.), ai fattori, alle misure, alle attività che hanno un impatto su

tali elementi (ad esempio disposizioni legislative, piani, programmi), allo stato di salute e alle condizioni di vita delle persone. L'autorità pubblica è tenuta a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dalla domanda. Se l'autorità pubblica non dispone delle informazioni dovrà indicare al richiedente l'altra autorità pubblica a cui rivolgersi o inoltrare direttamente la richiesta a tale autorità. La richiesta di informazioni può essere respinta se la domanda è chiaramente irragionevole o troppo generica; riguarda documenti la cui elaborazione è ancora in corso; pregiudica il superiore interesse nazionale (ad esempio le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la pubblica sicurezza). I motivi di diniego devono tuttavia essere sempre interpretati in modo restrittivo tenendo conto dell'interesse pubblico alla diffusione dell'informazione. Il diniego deve, inoltre, essere sempre motivato.

Il portale Amministrazione Trasparente della Provincia autonoma di Trento (www.trasparenza.provincia.tn.it) contiene un'apposita sezione dedicata all'accesso civico, in cui sono indicate all'utente le modalità attraverso cui effettuare la richiesta ed è pubblicato il registro degli accessi. Da quest'ultimo, che specifica l'oggetto delle varie richieste di accesso, si evince che nel 2019 sono state 55 le richieste di accesso a informazioni di tipo ambientale.



17.1.2 La diffusione dell'informazione ambientale

Per garantire l'accesso alle informazioni, l'autorità pubblica è tenuta non solo a svolgere un ruolo passivo, assicurando la trasparenza dei dati a propria disposizione, ma anche un ruolo attivo, mobilitandosi per favorire la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione delle informazioni. Attività di orientamento, campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale, banche dati elettroniche, registri, inventari, rapporti sullo stato dell'ambiente sono alcuni degli strumenti da utilizzare a questo scopo.

L'art. 40 del D.Lgs. 33/2013 (direttamente applicabile nel contesto normativo provinciale) recepisce la previgente normativa nazionale in materia di diffusione delle informazioni ambientali, stabilendo che "le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo

19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

Nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022», approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 95 del 30 gennaio 2020, la diffusione delle informazioni ambientali è programmata come indicato nella tabella 17.1.




Tabella 17.1: programmazione della diffusione delle informazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento (2020-2022)

Contenuti dell'obbligo dati e documenti da pubblicare	Riferimenti normativi	Aggiornamento dell'informazione	Ufficio competente alla produzione e/o alla produzione dei dati Ufficio competente alla pubblicazione dei dati	Comunicazione al Responsabile della trasparenza (RT) - monitoraggio
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Tempestivo - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia	annuale entro il 30 novembre
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Tempestivo - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette/ Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	annuale entro il 30 novembre
2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Tempestivo - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali/Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/ Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia	annuale entro il 30 novembre
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Tempestivo - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette/ Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali/ Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia – Servizio gestione risorse idriche ed energetiche/ Servizio Politiche Sviluppo rurale	annuale entro il 30 novembre
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Tempestivo - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/ Servizio Politiche Sviluppo rurale	annuale entro il 30 novembre
5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	<i>Non applicabile</i>		
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Tempestivo - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente/ Servizio Agricoltura	annuale entro il 30 novembre
Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Art. 40, c. 2, d.lgs.n. 33/2013	Tempestivo - entro 20 giorni dalla disponibilità del dato	Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	annuale entro il 30 novembre

fonte: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 PAT



Provincia autonoma di Trento

Portale amministrazione trasparente

Il portale Amministrazione Trasparente della Provincia autonoma di Trento (www.trasparenza.provincia.tn.it) contiene un'apposita sezione dedicata alla diffusione delle informazioni ambientali programmata come indicato sopra, con l'indicazione puntuale dei siti e delle pagine web in cui reperire le informazioni, come di seguito indicato.

Stato dell'ambiente. In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, sono pubblicate le informazioni sullo stato dell'ambiente, tra cui a titolo esemplificativo lo stato degli elementi dell'ambiente quali: aria, atmosfera, acqua, suolo, territorio, siti naturali.

- **Rapporto sullo stato dell'ambiente:** la presente pubblicazione periodica pubblicata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, con dati relativi ai fattori di pressione, stato e risposta ambientali, e loro valutazione
- **Bollettino giornaliero sulla qualità dell'aria:** a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, contiene i dati giornalieri relativi alla concentrazione degli inquinanti monitorati presso le stazioni di monitoraggio provinciali
- **Sezione "aria" del sito web dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:** la sezione del sito web dell'Agenzia in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività di monitoraggio della qualità dell'aria in Trentino
- **Catalogo informazioni ambientali (aria):** pubblicato annualmente dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, contiene tutti i dati relativi alla qualità dell'aria da pubblicare ai sensi della normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni ambientali
- **Sezione "monitoraggio dei laghi" del sito web dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:** la sezione del sito web dell'Agenzia in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività di monitoraggio della qualità delle acque dei laghi in Trentino
- **Catalogo informazioni ambientali (acqua):** pubblicato annualmente dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, contiene tutti i dati relativi alla qualità delle acque da pubblicare ai sensi della normativa vigente in materia di diffusione delle informazioni ambientali
- **Anagrafe dei siti oggetto di provvedimento di bonifica:** a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, contiene i dati in formato cartografico

- **Rapporto sullo stato del paesaggio:** a cura dell'Osservatorio del paesaggio trentino, contiene informazioni sull'evoluzione del paesaggio trentino, sugli effetti della gestione territoriale e sulla percezione collettiva del paesaggio
- **Portale geocartografico della Provincia autonoma di Trento (opendata):** contiene gli opendata ambientali relativi al Trentino, liberamente scaricabili dall'utente
- **Aree protette:** sito web della Provincia autonoma di Trento dedicato alle aree protette del Trentino

Fattori inquinanti. In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2, del D.Lgs. n. 195/2005, si pubblicano le informazioni relative ai fattori inquinanti, tra cui a titolo esemplificativo, le sostanze, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, le emissioni, gli scarichi e gli altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.

- **Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera:** a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, è una raccolta coerente dei valori delle emissioni in atmosfera disaggregati per attività, comune, combustibile, inquinante e tipologia di emissione in un'unità spazio-temporale definita; viene redatto, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 155 del 2010, dalle Regioni e Province autonome con cadenza almeno triennale
- **Elenchi delle aziende AIA e stabilimenti RIR:** a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, tali elenchi includono rispettivamente le aziende dotate di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR)
- **Relazioni sui trasporti transfrontalieri di rifiuti:** a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, indicano gli annuali trasporti transfrontalieri di rifiuti
- **Rapporto sullo stato dell'ambiente:** v. sopra
- **Anagrafe dei siti oggetto di provvedimento di bonifica:** v. sopra

Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto. In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, si pubblicano le informazioni relative a piani e programmi che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente.

- **Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria:** approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 1387 di data 1 agosto 2018
- **Inventario provinciale delle emissioni in atmosfera:** v. sopra

- **Accordi di programma (aria):** contiene gli accordi di programma tra la Provincia autonoma di Trento e altri portatori d'interesse in materia di tutela della qualità dell'aria
- **Piano provinciale di tutela delle acque:** approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015
- **Accordi di programma (acqua):** contiene gli accordi di programma tra la Provincia autonoma di Trento e altri portatori d'interesse in materia di tutela delle acque
- **Piano provinciale di gestione dei rifiuti:** approvato in vari aggiornamenti e stralci, con diverse Delibere della Giunta provinciale
- **Autorizzazioni e valutazioni ambientali:** consultazione delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di chiusura delle procedure di valutazione ambientale (scoping, verifica, VIA) rilasciate dalla Provincia autonoma di Trento
- **Valutazioni di incidenza:** consultazione delle valutazioni d'incidenza rilasciate dalla Provincia autonoma di Trento
- **Piano energetico-ambientale provinciale:** approvato con Delibera della Giunta provinciale n. 775 del 3 maggio 2013
- **Programma di Sviluppo Rurale della provincia autonoma di Trento 2014-2020:** approvato in varie versioni, con diverse Delibere della Giunta provinciale tra il 2015 e il 2020

Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto. In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, si pubblicano, a titolo esemplificativo, le informazioni relative a misure e attività finalizzate alla protezione dell'ambiente.

- **Bilancio idrico provinciale:** approvato con Delibera di Giunta provinciale n. 1996 del 27 settembre 2013
- **Valorizzazione ambientale:** sito web della Provincia autonoma di Trento dedicato alle azioni di valorizzazione ambientale in Trentino
- **Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria:** v. sopra
- **Accordi di programma (aria):** v. sopra
- **Piano provinciale di tutela delle acque:** v. sopra
- **Accordi di programma (acqua):** v. sopra
- **Piano provinciale di gestione dei rifiuti:** v. sopra
- **Programma di Sviluppo Rurale della provincia autonoma di Trento 2014-2020:** v. sopra

Stato della salute e della sicurezza umana. In attuazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 195/2005, si pubblicano, a titolo esemplificativo, lo stato della salute e della sicurezza umana, il paesaggio, i siti per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente.

- **Sezione "radiazioni ionizzanti" del sito web dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:** la sezione del sito web dell'Agenzia in cui sono pubblicate tutte le informazioni relative alle attività di misurazione e monitoraggio in materia di radiazioni ionizzanti



17.2 PARTECIPAZIONE AMBIENTALE

17.2.1 La partecipazione pubblica

Sin dal 2008, con la pubblicazione del documento "Partecipazione e Governance, Rapporto sulla Qualità della Democrazia in Trentino"¹, la Provincia autonoma di Trento ha attivato iniziative volte a diffondere e incrementare la cultura della partecipazione, estendendo la partecipazione alla società civile e non solo agli addetti ai lavori utilizzando processi e strumenti di carattere innovativo sia in disciplina provinciale che locale.



Il tema della partecipazione è stato approcciato in maniera settoriale, approvando norme o indirizzi in vari rilevanti settori di attività sociale ed economica:

- Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) – art. 101 (Partecipazione e concertazione)
- Legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (Legge provinciale sulla tutela della salute 2010) – art. 2 (Servizio sanitario provinciale)
- Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Legge provinciale sul benessere familiare 2011) – art. 2 (Sistema integrato delle politiche familiari)
- Legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti) – art. 14 (Partecipazione ai processi democratici)
- Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia) – art. 6 (Partecipazione)
- Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali) – art. 8 bis (Piano provinciale per la salute)
- Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013) – art. 10 (Partecipazione pubblica)
- Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015) – art. 19 (Partecipazione alle scelte pianificatorie)
- Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici) – art. 6 bis (Concertazione dei lavori pubblici con i cittadini)
- Legge provinciale 13 novembre 2014 n.12: il legislatore provinciale ha introdotto una serie di modifiche alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) disciplinando la partecipazione di Comuni e Comunità di valle
- Legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile)

L'Osservatorio della Partecipazione, istituito dalla Provincia autonoma di Trento, si propone di raccogliere e descrivere tutti i processi partecipativi realizzati nel territorio provinciale. Vuole essere uno strumento di conoscenza e di valorizzazione della cultura della partecipazione intesa come strumento per la definizione di scelte pubbliche attraverso il contributo di cittadini o portatori di interesse. L'Osservatorio è un punto di osservazione, di catalogazione e di documentazione dei processi partecipativi in una logica di trasparenza. L'Osservatorio guarda e documenta anche i processi che si svolgono a livello regionale e nazionale per costruire, attraverso il confronto, un patrimonio di esperienze, di metodi e di strumenti. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso un sistema di monitoraggio e di aggiornamento costante della base dati.

¹ "Partecipazione e Governance, Rapporto sulla Qualità della Democrazia in Trentino", Presidenza della Provincia autonoma di Trento, 2008.

Gli obiettivi dell'Osservatorio della Partecipazione, la cui realizzazione tecnologica si ha nel sito web IoMap (<https://iomap.partecipa.tn.it/>), sono:

- la creazione di un unico punto di accesso per le funzioni informative e il monitoraggio dei processi in corso e di un sistema di archiviazione dei processi conclusi;
- divenire strumento di interazione ed interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi, per valorizzare le conoscenze, i metodi e le procedure;
- divenire strumento a supporto delle fasi di analisi dei flussi informativi generati nelle esperienze partecipative locali e nazionali;
- divenire strumento a supporto della trasparenza delle informazioni al fine di renderle accessibili e leggibili a tutti gli attori, mediante funzionalità di mappatura geografica, ricerca su base dati, newsletter tematiche;
- divenire strumento tecnico-organizzativo per verificare la corrispondenza tra strumenti utilizzati e obiettivi del processo partecipativo;
- la valorizzazione delle competenze.



17.2.2 Partecipazione pubblica alle valutazioni e alle autorizzazioni ambientali

Valutazioni ambientali

La L.P. n. 19/2013 indica le forme di pubblicità per le procedure di valutazione ambientale. Verificata la completezza della documentazione inviata dal proponente del progetto, la struttura provinciale competente (per la Provincia autonoma di Trento, nel periodo cui si riferisce il presente Rapporto, si è trattato del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali - SAVA) pubblica l'avviso al pubblico dell'apertura della procedura nell'albo della Provincia e nell'albo telematico dei Comuni territorialmente interessati. La partecipazione pubblica alle procedure di valutazione ambientale avviene tramite due strumenti: le osservazioni e le assemblee pubbliche.

Osservazioni. Di seguito sono riportate le procedure di valutazione ambientale per le quali è prevista la possibilità di presentare osservazioni e specificati per ognuna i termini per la partecipazione pubblica nonché la tipologia di atto conclusivo dell'istruttoria nel quale dovrà trovare riscontro la fase di partecipazione.

- procedure di verifica di assoggettabilità (screening). Possono essere formulate le osservazioni entro 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza all'albo elettronico

della Provincia, indicata nella colonna data inizio del visualizzatore delle pratiche, e dunque entro il termine indicato nella colonna data termine osservaz. ai sensi dell'art. 5, comma 3, della l.p. n. 19/2013. Il procedimento si conclude entro 70 giorni dalla data di inizio, con una determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali che esprime l'esclusione ovvero la sottoposizione alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.


- procedure di consultazione preliminare (scoping). Possono essere formulate le osservazioni entro 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza all'albo elettronico della Provincia e dunque entro il termine indicato nella colonna data termine osservaz. ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.p. n. 19/2013. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di inizio, con una nota del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali che esprime la definizione dei contenuti dello Studio di impatto ambientale e del progetto definitivo.
- procedure di Valutazione d'impatto ambientale. Possono essere formulate le osservazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione

dell'avviso dell'avvenuto deposito della domanda di VIA su un quotidiano, indicata nella colonna data inizio del visualizzatore delle pratiche, e dunque entro il termine indicato nella colonna data termine osservaz. ai sensi dell'art. 10, comma 2, della l.p. n. 19/2013. Le minoranze consiliari, le associazioni di categoria e le associazioni di protezione ambientale possono chiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio procedimento, l'indizione di una pubblica assemblea per l'illustrazione del progetto, a cui possono partecipare tutti i cittadini. La fase istruttoria, con l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni interessate, si conclude entro il termine massimo di 55 (cinquantacinque) giorni dalla data termine osservazioni della fase di partecipazione pubblica. Il procedimento si conclude entro il termine massimo di 140 (centoquaranta) giorni dalla data di presentazione della domanda con il provvedimento finale sulla valutazione dell'impatto ambientale, adottato dalla Giunta provinciale.

Oltre a definire tempi e modalità di presentazione, la norma stabilisce anche i contenuti e le caratteristiche che devono avere le osservazioni, per poter essere esaminate:

- essere formulate tecnicamente e analiticamente in ordine all'adeguatezza dello studio d'impatto ambientale o al merito delle alternative discusse o possibili;
- contestare la validità delle metodologie di previsione e d'analisi, se è descritta la metodologia alternativa da adottare e la sua giustificazione;
- contestare la veridicità delle informazioni e delle analisi o rilevare la loro insufficienza;
- contestare le misure compensative e le mitigazioni proposte.

Tali caratteristiche sono necessarie, affinché i contenuti presentati con le osservazioni pubbliche possano essere inseriti nel processo valutativo, ma possono renderne difficoltosa la redazione da parte del comune cittadino. La popolazione però è depositaria della memoria storica del territorio e pertanto può essere in possesso di informazioni riguardanti l'evoluzione dei luoghi, molto importanti nell'ambito della valutazione ambientale e, talvolta, altrimenti non facilmente reperibili.



Assemblee pubbliche. L'assemblea pubblica (art. 9) è propria del procedimento di Valutazione d'impatto ambientale, ma può essere svolta anche nella fase di Consultazione Preliminare. L'assemblea pubblica consente di illustrare il progetto e lo studio d'impatto ambientale (o studio preliminare ambientale se in fase di consultazione preliminare) a una pluralità di soggetti aventi interesse, con la possibilità di esaminare la documentazione in contraddittorio con il soggetto proponente. L'assemblea pubblica è svolta di norma una sola volta, nell'ambito delle procedure inerenti la valutazione di impatto ambientale. I soggetti che sono titolati a richiedere l'indizione dell'assemblea pubblica sono:

- i sindaci dei Comuni interessati dal progetto;
- una o più delle minoranze dei consigli comunali;
- le associazioni di categoria interessate;
- le sezioni provinciali delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, individuate dal Ministero dell'ambiente (art. 13 della legge n. 349/1986).

L'assemblea pubblica può inoltre essere indetta d'ufficio dalla struttura provinciale competente.


La tabella 17.2 e il grafico 17.1 riportano il numero di procedure, distinte per tipologia, nelle quali sono state presentate osservazioni e/o sono state convocate assemblee pubbliche. Sono state conteggiate solamente le procedure concluse (positive o negative), escludendo pertanto quelle in corso, sospese o archiviate.

Tabella 17.2: partecipazione pubblica alle procedure di valutazione ambientale (2015-2019)

	Verifica di assoggettabilità		Consultazione preliminare			Valutazione d'impatto ambientale		
	concluse	osservazioni	concluse	osservazioni	assemblee pubbliche	concluse	osservazioni	assemblee pubbliche
2015	27	0	0	0	0	7	1	1
2016	31	2	2	1	1	4	0	2
2017	49	8	2	1	0	3	0	0
2018	36	1	3	2	1	7	0	1
2019	18	1	0	0	0	4	0	0

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 17.1: elaborazione pubblica alle procedure di valutazione ambientale (2015-2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Le osservazioni nelle procedure di verifica di assoggettabilità sono storicamente poco frequenti, quasi indipendentemente dal numero di progetti. Fa eccezione l'anno 2017.

Le assemblee pubbliche sono state convocate su richiesta dei Comuni (anche dai gruppi di minoranza), associazioni di categoria o associazioni ambientaliste e si sono generalmente svolte per quei progetti di infrastrutturazione del territorio che più impattano sulla sensibilità pubblica, come le strade o le discariche. Le assemblee pubbliche sono svolte di norma una volta sola tra Consultazione Preliminare e VIA. Le opere pubbliche sono soggette obbligatoriamente a Consultazione Preliminare, pertanto per i progetti di strade le assemblee pubbliche sono spesso condotte in tale fase.

Autorizzazioni

Per quanto riguarda i procedimenti relativi alle Autorizzazioni integrate ambientali (AIA), nel caso dei rinnovi, dei riesami e delle nuove autorizzazioni sussiste l'obbligo di rendere pubblici per un periodo di 30 giorni, attraverso un avviso, alcuni dati inerenti l'istanza presentata dall'impresa/ente; tale comunicazione deve essere redatta ai sensi dell'art.

29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/2006. Ai sensi dell'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 le eventuali osservazioni al succitato avviso devono pervenire all'ente entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Nel periodo 2015-2019, su 35 procedimenti complessivi, sono state presentate 2 osservazioni.

17.2.3 Partecipazione pubblica alla definizione di piani e programmi dal contenuto ambientale

Piano di tutela delle acque (2015)

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 1636 del 22 settembre 2014, è stato adottato in via preliminare il Piano di Tutela delle acque.


Su tale proposta si è proceduto alla fase di partecipazione e consultazione pubblica nonché all'acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 3, commi 10 e 11 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), dalle norme provinciali ivi richiamate, nonché dall'articolo 5 delle disposizioni regolamentari di cui al D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Più precisamente con nota prot. S504/2014/535088/17.5 di data 8 ottobre 2014, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.P.P. 9-99/2002, sono stati richiesti i pareri di tutti i Comuni trentini. Inoltre si sono tenute distinte sedute

di illustrazione del Piano ai Comuni con particolari approfondimenti delle tematiche riguardanti i bacini imbriferi di riferimento.

Con la medesima nota è stato richiesto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali che ha trattato l'argomento nelle sedute del 25 novembre e del 17 dicembre 2014 e che ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, con nota prot. n. 1795 del 18 dicembre 2014.

Con nota prot. n. S504/2014/50767/17.5 di data 25 settembre 2014 è stato richiesto il parere di competenza alle Autorità di bacino ai sensi dell'articolo 3, comma 10 del PGUAP. Alle stesse Autorità il Piano è stato illustrato nella riunione di data 8 ottobre 2014. L'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave,



Rio Val di Gambis

foto di Mario Mazzurana

Brenta – Bacchiglione ha espresso il proprio parere, con osservazioni, con nota prot. n. 2874/7.11 di data 22 dicembre 2014. L'Autorità di bacino del Po ha espresso il proprio parere, con osservazioni, con nota prot. n. 3 di data 2 gennaio 2015.

Con nota prot. n. S504/2014/694071/18 di data 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.P. 9-99/2002 e dell'articolo 54, comma 2 del DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl., è stato richiesto il parere della III Commissione permanente del Consiglio provinciale che ha trattato il tema nella seduta del 7 gennaio 2015 ed ha comunicato il proprio parere favorevole con nota prot. n. 194/P di data 12 gennaio 2015.

In relazione alla consultazione pubblica, con pubblicazione sul quotidiano locale L'Adige in data 26 settembre 2014 è stata data notizia dell'avvenuta adozione preliminare della proposta di piano e della possibilità di consultazione e di espressione di osservazioni entro il termine del 1 dicembre 2014. Durante questa fase sono pervenute 12 osservazioni da parte di diversi soggetti interessati.

Al termine delle attività di consultazione e partecipazione pubblica, il Piano di tutela delle acque è stato approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. 233 del 16 febbraio 2015.

Piano provinciale per la salute 2015-2025 (2015)

Nel 2014, il Dipartimento Salute e solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento ha ricevuto mandato da parte dell'Assessorato competente di elaborare una proposta di Piano provinciale per salute.

Le linee guida che hanno ispirato e indirizzato la stesura del Piano sono state da un lato il concetto di salute non come semplice assenza di malattia, ma come benessere fisico, mentale e sociale e, dall'altro la consapevolezza che per promuovere la salute occorre intervenire su più fattori - di natura individuale, economica, sociale e ambientale - con il contributo e la partecipazione di tutti i settori della società e del governo politico.

Tali linee hanno determinato non solo i contenuti ma anche il metodo di elaborazione del Piano. Esso infatti è il risultato di un processo partecipativo che si è svolto in due fasi: nella prima (dicembre 2014-gennaio 2015) la proposta iniziale - elaborata dal Dipartimento salute e solidarietà sociale - è stata sottoposta agli "addetti ai lavori", cioè a tecnici, esperti, referenti di enti e associazioni che operano nel settore della salute; nella seconda (aprile-giugno 2015) ai cittadini, attraverso una consultazione pubblica online sul sito istituzionale della Provincia (piattaforma internet Io Partecipo), seminari, incontri sul territorio, assemblee in tutte le Comunità di valle, nonché altre metodologie partecipative (open space technology, world café, ecc.), volte a facilitare e sollecitare gli interventi della cittadinanza. Per raccogliere le opinioni dei cittadini stranieri è stato organizzato un incontro specifico a cui hanno aderito 20 mediatori culturali provenienti da paesi e culture diverse.

La partecipazione, grazie anche al supporto dell'Unità di missione strategica per la trasparenza e la partecipazione della Provincia, si è quindi rivelata particolarmente ampia e proficua: tra la prima e la seconda fase di partecipazione sono pervenuti oltre 1.200 contributi che hanno modificato e arricchito la proposta iniziale del Piano dando valore alla partecipazione su un tema di interesse pubblico fondamentale qual è la salute. Hanno partecipato persone di tutte le fasce di età, in egual misura maschi e femmine. Tutti i contributi sono stati analizzati e valutati da un gruppo di lavoro multidisciplinare interno al Dipartimento Salute e solidarietà sociale che si è confrontato e ha collaborato alla stesura finale della proposta di Piano, integrando circa due terzi delle proposte intervenute. La proposta finale è frutto dunque di un lavoro condiviso e inclusivo di una molteplicità di punti di vista che conferisce un indubbio valore aggiunto allo strumento di pianificazione.

La proposta di Piano elaborata in esito all'analisi e alla valutazione dei contributi della consultazione pubblica è stata trasmessa ai soggetti elencati all'articolo 8 bis comma 5 della legge provinciale n. 13 del 2007.

In data 2 dicembre 2015 su detta proposta è stato acquisito, come previsto dall'articolo 8 bis comma 7 della citata legge, il parere del Consiglio delle autonomie locali, le cui osservazioni sono state recepite nel testo.

La proposta è stata infine sottoposta al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, ai sensi della norma da ultimo citata.

Il Piano è stato adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 2389 del 18 dicembre 2015.

Piano Provinciale della Mobilità Elettrica (2017)

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 956 del 16 giugno 2017, è stato adottato preliminarmente da parte della Giunta provinciale il "Piano Provinciale della Mobilità Elettrica" (PPME).

Il documento è stato successivamente sottoposto a una campagna di sensibilizzazione e informazione che ha raccolto una serie di contributi dei portatori di interesse interpellati, in particolare gli enti locali e le categorie economiche, ivi compresa la rappresentanza locale dei concessionari.


Il Piano è stato adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 1535 del 22 settembre 2017.



Piano d'Azione provinciale 2018-2023 per il rumore stradale (2018)

Tra gli obiettivi del Quinto programma d'azione a favore dell'ambiente dell'Unione Europea c'è il contenimento del rumore ambientale in ambito urbano che ha portato nel giugno 2002 all'emanazione della Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il decreto 194 dell'agosto 2005 e prevede che le Regioni debbano individuare e comunicare al Ministero gli assi stradali caratterizzati da volumi di traffico superiori ai 3 milioni di veicoli l'anno. Gli enti gestori delle infrastrutture di trasporto (con volumi di traffico superiori ai 3 milioni di veicoli l'anno) devono poi predisporre la mappatura acustica nonché i piani d'azione per il controllo e la riduzione del rumore e per la conservazione della qualità acustica dell'ambiente.

La Provincia autonoma di Trento, per le strade di propria competenza, nel corso del 2018 ha provveduto ad effettuare un'analisi/aggiornamento del piano di azione esistente relativo alla viabilità con più di 3.000.000 di veicoli/anno individuando le attuali criticità, gli interventi già ultimati, gli interventi in corso di realizzazione e quelli previsti nel prossimo quinquennio. Questo lavoro ha portato all'elaborazione di un Piano di azione che prevede le strategie e gli interventi previsti nel prossimo quinquennio per le strade principali di competenza provinciale. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto in questione, dopo la pubblicazione del Piano d'Azione è stato possibile per i cittadini consultare il documento e predisporre osservazioni, pareri e memorie in forma scritta che sono state tenute in debita considerazione dall'ente gestore prima della trasmissione del piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria (2018)

Con Delibera della Giunta Provinciale n. 1904 del 16 novembre 2017, il Piano provinciale di tutela della

qualità dell'aria è stato adottato in via preliminare. Il Dipartimento Territorio, ambiente, agricoltura e foreste, in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e l'UMST Valutazione attività normativa, trasparenza e partecipazione, ha proceduto ad attivare la fase di partecipazione e consultazione pubblica sulla proposta di Piano.

Il processo partecipativo, coordinato da APPA, ha coinvolto i Servizi e i Dipartimenti della Provincia autonoma di Trento competenti per le materie trattate nel Piano, le Regioni e Province Autonome limitrofe o interessate ai contenuti della pianificazione, gli enti locali (Consiglio delle autonomie locali e Comuni) della Provincia autonoma di Trento, i portatori di interesse (stakeholders) e la cittadinanza tutta.


Riguardo agli stakeholders, sono state coinvolte le realtà locali con competenza oppure interesse motivato sulla tematica dell'inquinamento atmosferico o sui settori di intervento oggetto delle misure del Piano: associazioni ambientaliste-ecologiste, associazioni di categoria, imprese, enti di ricerca, ecc. È stato organizzato un incontro, tenutosi in data 30 gennaio 2018, finalizzato a presentare i principali contenuti del Piano.

Riguardo alla cittadinanza, è stato predisposto un portale web dedicato al Piano (<https://pianoaria.provincia.tn.it/>) e uno strumento web di partecipazione online, la Piattaforma "IoPartecipo" (<https://pianoaria.partecipa.tn.it/>). I cittadini, previa breve registrazione, hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio contributo per ciascun settore di intervento e per ciascuna misura proposta nel Piano e di apportare nuove idee. La piattaforma ioPartecipo è rimasta attiva per 2 mesi, dal 22 gennaio al 23 marzo 2018, e sono stati inseriti più di 100 contributi, dei quali 47 contributi scritti (tra commenti alle misure proposte nel Piano, nuove proposte e commenti alle nuove proposte) e poco più di 60 valutazioni, espresse tramite il triangolo "chiaro - non chiaro", "concordo - non concordo". La maggior parte delle proposte e delle opinioni hanno interessato il settore trasporti e mobilità sostenibile, seguito dal settore civile energetico. Dal punto di vista della chiarezza del contenuto e del grado di condivisione delle misure del Piano, il 71% dei partecipanti si è dichiarato "pienamente d'accordo" ed il 15% "d'accordo con qualche riserva". I commenti e le nuove proposte sono stati esaminati e ponderati per valutare l'opportunità o meno di considerarli accoglibili nel documento di Piano in base a criteri di coerenza con i principi e i contenuti propri della pianificazione della qualità dell'aria, ai sensi della normativa di riferimento; coerenza con le strategie del Piano; livello di dettaglio e di operatività in linea con le altre misure del Piano; evidenza scientifica degli elementi riportati a supporto delle proposte o osservazioni. La maggior parte dei contributi forniti, 29 su 47, corrispondenti a più del 60%, sono risultati coerenti e di fatto accolti; ciò dimostra

un'ampia condivisione dei contenuti del Piano e delle misure proposte per la riduzione dell'inquinamento o per il mantenimento del buono stato della qualità dell'aria nel territorio trentino. Di questi 29 contributi considerati coerenti, 11 presentano un livello operativo e di dettaglio considerato eccessivo rispetto alle altre misure proposte nel Piano oppure sono focalizzati su temi non di stretta competenza della pianificazione della qualità dell'aria. In tali casi, i contributi sono stati inoltrati ai Servizi e Dipartimenti provinciali di competenza, in modo che ne possano tenere conto nelle loro strategie operative.

Infine, 18 commenti non sono stati ritenuti ammissibili in quanto le osservazioni sono state ritenute non coerenti con le finalità o le strategie del Piano, non supportate da basi scientifiche o perché non attinenti alla normativa di riferimento (D.Lgs. 155/2010). Per saperne di più è disponibile sul portale web <https://pianoaria.provincia.tn.it/> un report sul processo partecipativo con le risposte puntuali alle osservazioni raccolte.

Il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria è stato approvato dalla Giunta provinciale con Delibera n. 1387 del 1 agosto 2018.



lago di Pian Palù - Parco naturale dello Stelvio

foto di Agnes Monkelbaan

Piano del Parco Nazionale dello Stelvio (2018)

L'articolo 44 septies comma 1 della L.P. 11/07, che disciplina l'adozione e l'approvazione del Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, prevede che il progetto del Piano del Parco, predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette, sia approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

Avendo a riferimento le citate Linee guida, il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette ha redatto il Progetto di Piano del Parco, sul quale in data 28 marzo 2017 è stato espresso parere favorevole dal Comitato provinciale di coordinamento ed indirizzo della Provincia di Trento, istituito ai sensi dell'art. 44 quater della L.P. 11/07. Con deliberazione n. 600 di data 13 aprile 2017 la Giunta Provinciale ha approvato il Progetto di Piano e di Regolamento del Parco.

La L.P. 23 maggio 2007, n. 11 art. 44 septies comma 2, prevede che il Piano sia adottato in via preliminare dalla

Giunta provinciale tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti i pareri del Comitato scientifico delle aree protette e del Comitato provinciale di coordinamento e di indirizzo della Provincia di Trento. In coerenza con quanto previsto dall'art. 44 septies della L.P. 11/07, la predisposizione dei documenti sopra illustrati si è accompagnata ad una fase partecipativa organizzata in collaborazione con l'Unità di Missione Strategica - trasparenza, partecipazione ed elettorale della Provincia autonoma di Trento, che ha visto il coinvolgimento di Amministrazioni locali, associazioni, categorie economiche e cittadini, nella predisposizione del Piano del Parco.

Tra il 2016 e il 2018, gli incontri con le categorie di interesse e i cittadini sono stati 11. Le serate partecipative hanno visto un'affluenza oscillante tra un minimo di 50 ad un massimo di 120 cittadini.

Il Piano è stato adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 1845 del 5 ottobre 2018.

Il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura (2019)

Il Programma di Sviluppo Provinciale (PSP), secondo quanto previsto dalla legge sulla programmazione provinciale, rappresenta il quadro di riferimento programmatico fondamentale per la legislatura e individua gli obiettivi e le strategie di medio e lungo periodo da conseguire per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale e per gli assetti territoriali. Si tratta di un documento di carattere generale in cui la pianificazione ambientale può essere richiamata, e lo è ampiamente.

Le procedure di formazione del Programma di Sviluppo Provinciale prevedono che l'approvazione del PSP sia preceduta dalla definizione di Linee guida che individuano gli obiettivi generali di sviluppo per la legislatura e le principali strategie, sulla base delle caratteristiche strutturali del contesto economico e sociale della provincia. Le Linee guida anticipano, pertanto, i contenuti generali del PSP per consentire la raccolta di osservazioni e proposte nella fase iniziale di elaborazione del documento.

Le "Linee guida del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura" sono state elaborate dagli Assessorati, con il supporto tecnico-scientifico di membri del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo e l'affiancamento di TSM - Trentino School of Management. Sono state poi approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 667 del 17 maggio 2019.

Successivamente si è svolta, fino al 19 giugno 2019, la procedura di consultazione pubblica per la raccolta di osservazioni e proposte da parte di rappresentanze delle istituzioni locali, delle parti economico-sociali, delle organizzazioni professionali, delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale e del volontariato, nonché da parte di singoli cittadini. In questa procedura sono intervenuti 48 soggetti. A ciò sono seguiti svariati incontri di approfondimento e concertazione con soggetti a vario titolo rappresentativi. Tutti i contributi sono stati valutati approfonditamente nell'ambito del complesso iter di formazione del documento programmatico.



Sulla base delle Linee guida e a seguito dell'esame delle osservazioni e delle proposte pervenute nel corso della consultazione pubblica è stata elaborata la proposta di Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura, sulla quale sono stati richiesti, a norma di legge, i pareri del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare.

Con deliberazione n. 1075 del 19 luglio 2019 è stato approvato il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura, visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 11 luglio 2019 e quello espresso dalla Prima Commissione permanente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento in data 15 luglio 2019.

Piani territoriali di Comunità

Nell'ambito dell'ordinamento urbanistico provinciale, il Piano territoriale della comunità (PTC) assume un ruolo strategico, con competenze definite alla scala di area vasta, corrispondente al territorio delle comunità previste dalla legge di riforma istituzionale 16 giugno 2006, n. 3.

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 2715 del 13 novembre 2009, è stata definita la procedura di approvazione del PTC, la quale prevede che, ad avvenuta predisposizione del documento preliminare, la Comunità attivi un tavolo di confronto e consultazione al quale partecipano soggetti pubblici e associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale rilevanti per l'ambito della comunità, che sono chiamati ad esprimersi sui contenuti del documento preliminare.

Nel periodo compreso fra il 2015 e il 2019, in Trentino, nell'ambito dei PTC, si sono svolti i seguenti incontri:

- processo partecipativo relativo al piano stralcio delle aree produttive e delle zone agricole della Comunità Rotaliana-Königsberg; maggio 2017: 2 incontri e 100 partecipanti circa in tutto;
- processo partecipativo relativo al piano stralcio delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale della Comunità della Val Di Non; giugno – agosto 2018: 2 incontri e 50 partecipanti circa in tutto;
- processo partecipativo relativo al piano stralcio della mobilità e al piano stralcio delle aree produttive del settore secondario della Comunità Alto Garda e Ledro; agosto 2018: 2 incontri; giugno 2019: 3 incontri; 20 partecipanti circa a incontro;
- processo partecipativo relativo al piano stralcio delle reti infrastrutturali ed ecologiche della Comunità Rotaliana-Königsberg; gennaio 2019: 3 incontri e 100 partecipanti circa in tutto;
- processo partecipativo relativo al piano stralcio della mobilità e delle aree sciabili della Comunità della Paganella; maggio 2019: 1 incontro e 30 partecipanti circa;
- processo partecipativo relativo alla proposta di PTC, ultimo stralcio, della Comunità Alto Garda e

Ledro; giugno 2019: 3 tavoli: 1° reti ecologiche, beni ambientali e aree di protezione fluviale; 2° carta del paesaggio; 3° aree per l'edilizia pubblica agevolata; 90 partecipanti circa in tutto;

- processo partecipativo relativo al piano stralcio del paesaggio della Comunità Rotaliana-Königsberg; settembre - ottobre 2019: 50 partecipanti circa;
- processo partecipativo relativo alla variante al piano stralcio delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale della Comunità delle Giudicarie; ottobre 2019: 1 incontro e 50 partecipanti circa;
- processo partecipativo inerente il piano stralcio viabilità e mobilità del territorio della Valle di Cembra; ottobre 2019: 1 incontro e 20 partecipanti circa.



17.2.4 Partecipazione pubblica alla definizione di atti normativi dal contenuto ambientale

Legge provinciale per il governo del territorio (2015)

La partecipazione online alla riforma urbanistica è stata promossa dall'Assessorato alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa.

La fase partecipativa per la predisposizione del disegno di legge di riforma della legge urbanistica, aperta il 24 dicembre 2014, si è formalmente chiusa il 28 febbraio 2015. Le proposte e le osservazioni sono pervenute sia attraverso la piattaforma informatica <https://urbanistica.partecipa.tn.it/> che via e-mail alla Provincia. Si è trattato complessivamente di 280 tra valutazioni e commenti e 54 nuove proposte, cui vanno aggiunti 28 contributi giunti direttamente all'Assessorato.

La legge provinciale per il governo del territorio è stata approvata il 4 agosto 2015.

Documento preliminare per la riforma dello Statuto (2018)

Lo Statuto è la legge fondamentale su cui si fonda l'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che, in quanto tale, ha rilievo indiretto su ogni materia, incluso l'ambiente.

Nel luglio 2016 è stata istituita la Consulta per lo Statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol, col compito di elaborare un documento preliminare per la riforma dello Statuto. Approvato il documento da parte della Consulta, è stato attivato un processo partecipativo, della durata di 6 mesi, aperto a tutti i cittadini, che hanno potuto esprimere proposte, fare osservazioni e dare suggerimenti per contribuire alla riforma. Dal 13 marzo al 30 settembre 2017 il documento preliminare è stato presentato in molte occasioni pubbliche, in tutta la provincia, per raccogliere contributi, proposte, commenti,

valutazioni da parte di cittadini, enti pubblici, associazioni e organizzazioni interessate a dare suggerimenti su come cambiare lo Statuto. Si sono svolti in particolare 17 incontri territoriali e molte iniziative di presentazione e dibattito con la cittadinanza. I 17 incontri territoriali hanno visto un'affluenza andata da un minimo di 30 a un massimo di 100 partecipanti.

Il 26 marzo 2018 la Consulta per la riforma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato all'unanimità il Documento conclusivo con proposte per la riforma dello Statuto.

Documento di Economia e Finanza 2020-2022 (2019)

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 ha modificato la disciplina in materia di programmazione e contabilità, recependo quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e introducendo, in particolare, il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP).

Il DEFP, disciplinato dall'articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale e dall'articolo 25 bis della legge provinciale di contabilità, individua - entro il 30 giugno di ciascun anno e con riferimento al triennio successivo - le politiche da adottare per il conseguimento degli obiettivi di medio e lungo periodo nel Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) in coerenza con il Programma di legislatura. Anche in tal caso, si tratta di un documento di carattere generale in cui la pianificazione ambientale può essere richiamata.

Nelle more della definizione del PSP della XVI legislatura, il DEFP 2020-2022 è stato redatto facendo riferimento ai contenuti delle "Linee guida per il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura" approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 667 del 17 maggio 2019.

Con nota di prot. n. 402348 del 24 giugno 2019 è stato richiesto il parere al Consiglio delle autonomie locali, che si è espresso con nota prot. n. 410766 del 27 giugno 2019. Il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2020-2022 è stato poi approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 28 giugno 2019.

Successivamente il Documento di economia e finanza provinciale, insieme al disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio provinciale 2019-2021, è stato esaminato dalla Prima Commissione del Consiglio

provinciale, che ha espresso un proprio parere sul documento e presentato al Consiglio una propria relazione ai sensi dell'articolo 130 quater del regolamento consiliare.

Infine, il disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio provinciale 2019-2021 insieme al Documento di economia e finanza è stato illustrato al Consiglio provinciale dal Presidente della Provincia. Il Consiglio provinciale ha esaminato tali documenti e approvato il disegno di legge relativo all'assestamento del bilancio provinciale 2019-2021 in data 31 luglio 2019.

17.2.5 Partecipazione pubblica alla definizione di strategie, linee guida, progetti dal contenuto ambientale

La Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (2016-2019)

La Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) è la certificazione di un metodo di governance partecipata delle aree protette in ambito turistico, per favorire, attraverso maggiore integrazione e collaborazione, la concretizzazione di un'offerta credibile di turismo sostenibile. Ma essa è anche una certificazione di processo: infatti Europarc verifica e certifica che le aree protette abbiano effettivamente implementato processi partecipativi inclusivi e trasparenti e che quindi abbiano condiviso un piano d'azione di turismo sostenibile dove diversi attori (non solo il Parco) sono responsabili per la sua attuazione.

Ad ottobre 2017 il sistema delle Reti di Riserve trentine ha raggiunto l'ambito riconoscimento della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS). Nel corso dell'anno 2016 le Reti di Riserve hanno organizzato sui loro territori 26 tavoli di confronto, coinvolgendo i principali attori del tessuto economico e sociale - in primis le Aziende e i Consorzi per il Turismo, ma anche le amministrazioni locali, le associazioni, i musei, i singoli operatori del ricettivo, le guide di montagna, le imprese agricole - nell'ideazione di progetti ed interventi nel campo del turismo sostenibile. Questi incontri hanno permesso di coinvolgere 146 attori e portatori di interesse locali: 75 operatori privati, 23 pubbliche amministrazioni, 14 tra Aziende per il Turismo e Consorzi turistici, 45 tra associazioni, musei e simili.

Nel 2019 anche il Parco Nazionale dello Stelvio ha ottenuto la CETS. Il percorso partecipativo del Parco dello Stelvio in Trentino nel corso del biennio 2017/2018, che ha visto una serie di incontri aperti a tutti i portatori di interessi, su argomenti fondamentali al fine di condividere idee, proposte e iniziative relative non solo alla Carta Europea del Turismo Sostenibile ma anche al nuovo Piano del Parco, già descritto nel presente capitolo.

Agricoltura domani (2017-2018)

Agricoltura domani è un progetto promosso nel biennio 2017-2018 dall'Assessorato all'agricoltura, foreste, turismo e promozione, caccia e pesca della Provincia autonoma di Trento, con l'obiettivo di elaborare linee guida, strategie e azioni concrete per indirizzare le politiche agricole trentine dei successivi anni. Il progetto ha previsto la partecipazione di portatori di interesse operanti in Trentino, in rappresentanza delle principali realtà del mondo dell'agricoltura trentina, per favorire il confronto e la discussione su temi rilevanti e arrivare ad una proposta condivisa. Uno degli ambiti tematici oggetto di partecipazione è stata la sostenibilità ambientale e sociale. Il percorso è stato svolto con un incontro in plenaria in fase di avvio (dicembre 2017) e quattro incontri di gruppo tematici (gennaio/febbraio 2018). A chiusura di ciascun incontro tematico sono stati elaborati dei report con quanto emerso. Sono seguiti altri due incontri in plenaria per condividere le proposte emerse e affinare il lavoro.

Il documento approvato nel 2018 a seguito del progetto partecipativo funge da linea guida per le politiche di settore dei successivi 10 anni.



Stati generali della Montagna (2019)

Gli Stati Generali della Montagna hanno fornito spunti di riflessione per la definizione delle politiche e degli interventi per la montagna. Sono stati attivati per valorizzare, attraverso un approccio partecipativo, le potenzialità della montagna, invertire il processo di spopolamento delle aree montane e migliorare la qualità dei servizi e le opportunità di crescita (Delibera della Giunta Provinciale n. 482 del 5 aprile 2019).

Il percorso, volto a raccogliere le istanze dei territori per elaborarle in un piano di proposte, si è sviluppato tra marzo e giugno 2019 attraverso una serie di incontri che hanno coinvolto 15 ambiti territoriali e oltre 300 portatori di interesse chiamati a confrontarsi su quattro macroaree: governance; accesso ai servizi; paesaggio, ambiente e territorio, sviluppo economico e coesione sociale, con l'evento conclusivo del 14 e 15 giugno 2019 a Comano Terme. Il tour di ascolto si è svolto con 9 incontri territoriali con un'affluenza partecipativa che è andata da un minimo di 60 ad un massimo di 130 cittadini. La convention plenaria di Comano Terme ha avuto un'affluenza giornaliera di 200-250 partecipanti.

Gli esiti del percorso partecipativo costituiscono un allegato del Piano di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura approvato nel 2019, già descritto nel presente capitolo.

Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile (2019-2021)

Con Delibera di Giunta provinciale n. 2024 del 13 dicembre 2019, sono stati approvati il documento di posizionamento "Il Trentino sostenibile: verso la Strategia Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile (SproSS)", i 10 obiettivi strategici prioritari per la SproSS e i componenti del "Gruppo di lavoro interdipartimentale per lo sviluppo sostenibile" coordinato dall'UMSE Strategia Sviluppo Sostenibile 2030 della Provincia autonoma di Trento.

La partecipazione pubblica è un elemento fondamentale nel percorso di definizione della SproSS (Strategia Provinciale di Sviluppo Sostenibile) che deve essere un documento conosciuto e condiviso anche da tutte le componenti della società civile. Nel gennaio 2020 è stato avviato un processo partecipativo che ha coinvolto quasi 500 iscritti: 201 cittadini, 119 studenti e oltre 165 fra associazioni, categorie economiche, ordini professionali e amministratori. Prima del lockdown dovuto al Covid-19, è stato possibile concludere solo la partecipazione riservata agli studenti delle scuole superiori e universitari. I cittadini, amministratori, categorie economiche ed ordini professionali verranno chiamati, nei primi mesi del 2021, a esaminare il documento preliminare della Strategia di Sviluppo Sostenibile (in corso di elaborazione), per raccogliere commenti/proposte/obiezioni. Gli esiti del lavoro entreranno a far parte della SproSS, la cui approvazione definitiva è prevista per maggio 2021².



foto di Mario Mazzurana

Fiume Adige

² Nel presente Rapporto, in calce ad alcuni capitoli è presente un box sull'Agenda 2030 che contiene il resoconto sulla parte di processo partecipativo della SproSS che ha coinvolto i giovani trentini.

17.3 GIUSTIZIA AMBIENTALE

Il terzo pilastro della Convenzione di Aarhus è racchiuso nell'art. 9 e concerne l'accesso alla giustizia ambientale, richiedendo che gli Stati sottoscrittori adottino strumenti effettivi per garantire efficacemente al cittadino forme di tutela giudiziali (o stragiudiziali) a fronte di violazioni del diritto d'accesso alle informazioni ambientali (art. 9, comma 1), di violazioni del diritto di partecipazione alle scelte dell'amministrazione (art. 9, comma 2) e, infine, di violazioni alla normativa ambientale in generale (art. 9, comma 3).

17.3.1 La tutela del diritto d'accesso

L'art. 9, comma 1, della Convenzione di Aarhus prevede che le amministrazioni statali debbano prevedere forme di tutela effettiva, qualora una richiesta di informazioni ambientali sia ingiustificatamente respinta o non riscontrata.

Nell'ordinamento statale e provinciale sono previste per ogni forma di accesso strumenti di tutela amministrativa o giudiziale a fronte sia del silenzio dell'amministrazione, sia del rigetto illegittimo o ingiustificato da parte dell'autorità di una richiesta di accesso.

Per quanto concerne l'accesso documentale, la disciplina statale è contenuta nei commi 4 e 5 dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A fronte del diniego, espresso o tacito, dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi l'interessato ha la possibilità di presentare ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente. Il ricorso in sede giurisdizionale in materia di accesso segue un rito speciale con termini dimezzati disciplinato dall'art. 116 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo): il termine per ricorrere è di trenta giorni (dimezzato rispetto al termine ordinario di sessanta giorni), decorrenti dalla conoscenza della determinazione negativa dell'amministrazione o dalla formazione del silenzio. Laddove il ricorso dovesse essere accolto, il giudice amministrativo può ordinare l'esibizione o, se previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti.

In alternativa al suddetto ricorso giurisdizionale è possibile, tuttavia, ricorrere ad un canale amministrativo, consistente nella richiesta – entro il medesimo termine di trenta giorni dalla determinazione negativa sull'accesso o dalla formazione del silenzio – di riesame da parte del difensore civico; nel caso di amministrazioni statali, invece, la richiesta è rivolta a una speciale Commissione per l'accesso. Trascorso il termine di trenta giorni senza alcun pronunciamento, il ricorso deve intendersi respinto. Qualora il difensore civico o la Commissione ritengano

illegittimo il diniego, lo comunicano all'autorità competente che entro i successivi trenta giorni è tenuta ad adottare il provvedimento positivo; trascorsi infruttuosamente i trenta giorni l'accesso è consentito. Nel caso in cui il pronunciamento della Commissione o del difensore civico sia negativo, il richiedente ha la possibilità entro i successivi trenta giorni di adire il Tribunale amministrativo regionale competente.

In Trentino l'art. 32 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, prevede la possibilità di rivolgersi, in alternativa al difensore civico, alla Giunta provinciale, che si pronuncia sempre nel termine di trenta giorni dal relativo ricorso.

Analogamente all'accesso documentale, anche nell'ipotesi dell'accesso civico è esperibile sia un ricorso giurisdizionale, sia un riesame amministrativo a fronte di un'istanza di accesso illegittimamente negata, differita o a fronte del silenzio dell'amministrazione. Per espressa previsione dell'ultimo periodo dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, si applica nel caso di ricorso giurisdizionale la medesima disciplina dell'accesso documentale.

Prima di ricorrere al Giudice amministrativo, l'istante ha la possibilità anche in questo caso di chiedere un riesame della sua istanza di accesso. Il medesimo comma 7 stabilisce, infatti, che richiesta di riesame sia trasmessa al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale si pronuncia entro venti giorni. Nel caso di amministrazioni regionali o di altri enti locali, la richiesta di riesame può essere presentata al difensore civico, che si pronuncia entro trenta giorni. In entrambi i casi, laddove il difensore civico o il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non si pronuncino entro il termine stabilito o l'esito del riesame sia negativo, il richiedente potrà ricorrere entro i successivi trenta giorni al Tribunale amministrativo con le modalità previste dal già citato art. 116 del Codice del processo amministrativo.

Nel caso in cui per i documenti richiesti sia prevista la pubblicazione obbligatoria, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala i casi di inadempimento all'ufficio competente ai fini dell'eventuale attivazione di un procedimento disciplinare.

In Trentino l'art. 4 comma 3, della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, prevede, accanto alla possibilità di richiedere il riesame al difensore civico, la facoltà di rivolgersi al direttore generale della Provincia o al funzionario di più alto livello in carica, ma solo nei casi

in cui la richiesta di accesso sia stata trasmessa al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anziché alla Struttura che detiene i dati.

Infine, per l'accesso alle informazioni ambientali l'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, prevede le stesse modalità di tutela dell'accesso documentale, con la possibilità di presentare un ricorso in sede giurisdizionale ovvero, preventivamente, una richiesta di riesame al difensore civico o alla Commissione per l'accesso, a seconda che si tratti di un'amministrazione territoriale o statale.

17.3.2 La tutela del diritto di partecipazione

Avverso gli atti amministrativi lesivi di interessi legittimi è prevista la possibilità di ricorrere sia amministrativamente, sia giudizialmente.

Innanzitutto, occorre precisare che il diritto di far valere l'illegittimità di un atto dell'amministrazione spetta non a qualsiasi soggetto, ma solo a colui che lamenta una lesione di un interesse legittimo discendente proprio dall'atto adottato. L'interesse legittimo consiste, in breve, nell'aspettativa del cittadino affinché l'esercizio del potere e della discrezionalità dell'amministrazione avvenga con correttezza ed equità.

I ricorsi amministrativi sono sostanzialmente tre: il ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Fatta eccezione per l'ultimo, che per alcune caratteristiche intrinseche può definirsi un ricorso para-giurisdizionale (e, infatti, è alternativo al ricorso al TAR), con il ricorso gerarchico e il ricorso in opposizione il privato può far valere sia vizi di legittimità, sia vizi di merito dell'atto amministrativo dinanzi all'autorità amministrativa gerarchicamente superiore o dinanzi alla stessa autorità che ha adottato l'atto.

I ricorsi amministrativi sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, che prevede il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'atto per la presentazione del ricorso gerarchico e del ricorso in opposizione (il termine per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è, invece, di 120 giorni). Trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso senza aver ottenuto alcuna risposta dall'amministrazione adita, si forma il c.d. "silenzio-rigetto": il ricorso si intende respinto e contro il provvedimento impugnato il privato ha a disposizione trenta giorni per ricorrere al tribunale amministrativo competente o per esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In Trentino per i ricorsi amministrativi si applicano le stesse

norme previste a livello statale, come previsto anche dall'art. 37 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che richiama il suddetto decreto del Presidente della Repubblica del 1971. Tuttavia, l'art. 46 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (d.P.G.P. 26 gennaio 1987), contiene una previsione speciale: avverso i provvedimenti di competenza del Servizio protezione ambiente – oggi da intendersi quale Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente – emanati ai sensi del medesimo testo unico, "è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale".

Accanto ai rimedi amministrativi è previsto dall'ordinamento statale il ricorso giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione lesivi di interessi legittimi o di diritti soggettivi.

La disciplina dei ricorsi giurisdizionali è racchiusa nel D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, definito altresì Codice del processo amministrativo.

È opportuno rappresentare che in linea di principio il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla legittimità dell'atto e non si estende al merito: in altri termini, è esclusa dal sindacato giurisdizionale, e quindi dalla valutazione del giudice, la discrezionalità delle scelte dell'amministrazione. La ragione di questa esclusione risiede nella separazione dei poteri (esecutivo e giurisdizionale), ma non si tratta, comunque, di una regola senza eccezioni. Vi sono, infatti, casi - previsti tassativamente dalla legge - in cui è consentito al giudice amministrativo vagliare anche il merito, oltre che la legittimità, di un atto amministrativo (ad esempio in materia di controversie elettorali).

Ciò premesso, il termine per proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente - che in Provincia autonoma di Trento è il Tribunale Regionale per la Giustizia Amministrativa (TRGA) - volto all'annullamento di un atto che si ritiene viziato e lesivo di un interesse legittimo è di sessanta giorni. Il termine

decorre dalla notificazione o comunicazione dell'atto, da intendersi - in base alla lettura della giurisprudenza amministrativa - come piena conoscenza dell'atto e dei suoi effetti lesivi (su tutti, v. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 febbraio 2019, n. 4).

Oltre all'azione di annullamento, che consente al privato di chiedere l'annullamento di un atto amministrativo illegittimo, vi sono altre azioni a disposizione di colui che lamenta la lesione dei propri interessi legittimi:

- l'azione di condanna al risarcimento dei danni causati dall'illegittimo esercizio del potere amministrativo;
- l'azione avverso il silenzio serbato dall'amministrazione, che consente al privato - una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione di un procedimento - di chiedere al giudice amministrativo di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e, in taluni casi, anche di condannare l'amministrazione all'adozione di un provvedimento;
- l'azione volta alla declaratoria di nullità di un atto amministrativo nullo, che a differenza dell'azione di annullamento è esperibile entro centottanta giorni.

Avverso le decisioni dei tribunali amministrativi è prevista la facoltà di appellare le relative sentenze dinanzi al Consiglio di Stato. Inoltre, per soli motivi di giurisdizione è prevista la possibilità di impugnazione delle sentenze del

Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di cassazione.

Una menzione la merita altresì il giudizio di ottemperanza - disciplinato sempre dal Codice del processo amministrativo - che rappresenta una sorta di giudizio di esecuzione del giudicato amministrativo: con l'azione di ottemperanza è possibile conseguire l'attuazione delle sentenze del giudice amministrativo, qualora l'amministrazione destinataria dei provvedimenti giudiziari rimanga inerte.

I vizi che determinano l'annullabilità di un provvedimento. La violazione della normativa ambientale e la violazione degli istituti di partecipazione da parte dell'amministrazione.

I vizi che determinano l'annullabilità di un atto amministrativo sono enucleati - parimenti ai vizi che determinano la nullità dell'atto - dal capo IV bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che si applica anche in Trentino.

In particolare, ai sensi dell'art. 21 *septies* è affetto da nullità il provvedimento amministrativo che difetta degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione (ossia, radicale assenza di competenza dell'ente ad adottare un determinato atto), che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi



espressamente previsti dalla legge. Invece, per l'art. 21 *octies* della legge 241/1990 un atto amministrativo può dirsi annullabile nei seguenti casi:

- qualora sia stato adottato in violazione di legge;
- se viziato da eccesso di potere;
- sia viziato da incompetenza dell'autorità che ha rilasciato l'atto (da intendersi quale incompetenza relativa).

La violazione degli strumenti partecipativi così come l'adozione di un atto amministrativo in violazione delle norme di riferimento determina, in linea generale, l'annullabilità dell'atto amministrativo adottato per violazione di legge.

In questo senso, l'adozione di un'autorizzazione ambientale in violazione di una o più norme ambientali - ad esempio un'autorizzazione agli scarichi che applica limiti agli scarichi diversi, meno restrittivi, di quelli previsti dalla legge - determina l'annullabilità del titolo abilitativo. Pertanto, l'adozione di un atto in violazione di legge - sia che si tratti della normativa procedimentale relativa alla partecipazione o consultazione del pubblico, sia che si tratti della normativa ambientale - consente al soggetto che ritiene leso il proprio interesse legittimo a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, o di esperire un ricorso amministrativo, per far valere l'illegittimità dell'atto.

Ciò premesso, è necessario, tuttavia, fare qualche precisazione ulteriore.

In astratto la violazione delle norme relative al procedimento amministrativo e concernenti gli strumenti partecipativi rende annullabile il provvedimento adottato per violazione di legge ai sensi dell'art. 21 *octies* della legge 241/1990. Ad esempio, l'atto amministrativo può dirsi adottato in violazione di legge e, quindi, annullabile, laddove l'amministrazione non abbia trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento oppure laddove non siano stati rispettati i termini per la partecipazione del pubblico in un procedimento di valutazione d'impatto ambientale oppure, ancora, qualora l'amministrazione abbia adottato un provvedimento ablativo senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi. Tuttavia, non sempre la violazione delle norme sul procedimento amministrativo da parte dell'amministrazione inficia la legittimità dell'atto adottato. Infatti, il comma 2 del già

richiamato art. 21 *octies* della legge 241/1990 prevede, al primo periodo, che non è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione delle norme sul procedimento - e tali sono le norme che disciplinano gli istituti partecipativi - qualora "*per la natura vincolata del provvedimento, si palesa che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*". Con particolare riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento - che, come si è visto, consente all'interessato di conoscere l'esistenza di un procedimento amministrativo e quindi esercitare il diritto alla relativa partecipazione - o alla mancata comunicazione dei motivi ostativi - che consente, parimenti, di contraddire le argomentazioni dell'amministrazione che ha intenzione di adottare un atto di diniego rispetto alla pretesa del privato - il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede altresì che il provvedimento non sia annullabile "*qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*". In sostanza, quando il provvedimento ha natura vincolata, per tale intendendosi che non vi è alcun margine di discrezionalità dell'amministrazione, anche a fronte di un vizio procedimentale - come la violazione delle norme in materia di consultazione del pubblico - il provvedimento adottato non può definirsi annullabile (art. 21 *octies*, comma 2, primo periodo).

Il secondo periodo dell'art. 21 *octies*, comma 2, invece, con riguardo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi e alla mancata comunicazione di avvio del procedimento prevede una sorta di sanatoria processuale del vizio: l'atto non è annullabile se dinanzi al giudice amministrativo l'amministrazione che ha adottato l'atto senza comunicare l'avvio del procedimento o i motivi ostativi all'accoglimento della domanda dimostra che il contenuto sostanziale dell'atto non avrebbe, comunque, potuto essere differente da quello adottato.

Entrambe le suddette fattispecie del comma 2 dell'art. 21 *octies* rappresentano precise scelte del legislatore: nei casi previsti dalla norma nel bilanciamento tra l'interesse alla partecipazione alle scelte dell'amministrazione e l'interesse alla speditezza dell'azione amministrativa, prevale il secondo.

17.3.3 Le violazioni della normativa ambientale da parte dei privati e il danno ambientale

Per quanto concerne l'accesso alla giustizia con riferimento alle violazioni da parte dei privati della normativa ambientale (art. 9, comma 3, della Convenzione di Aarhus), l'ordinamento giuridico mette a disposizione di coloro che riscontrino sul territorio una possibile o potenziale violazione della normativa ambientale alcuni strumenti, talvolta anche impliciti:

- la possibilità di presentare esposti o segnalazioni, anche anonime, all'autorità amministrativa, come, ad esempio, una delle Agenzie della rete del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- a fronte di fatti di rilevanza penale è prevista la facoltà per il cittadino di presentare un esposto o una denuncia alla Procura della Repubblica territorialmente competente o alla polizia giudiziaria. Se per il cittadino comune denunciare un reato è una facoltà, per i pubblici ufficiali è un dovere: ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale, infatti, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato devono farne denuncia;
- la possibilità di vedersi risarcito il danno ingiusto conseguente a un fenomeno di danno o di inquinamento ambientale.

L'ultimo punto, consistente nella risarcibilità del danno ambientale e del relativo danno patrimoniale conseguente, merita un breve approfondimento.

Il danno ambientale oggi trova la sua disciplina nella parte sesta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, l'art. 300 definisce il danno ambientale come *"qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima"*.

Senza entrare nel merito dell'esatta perimetrazione del concetto di danno ambientale, con riferimento alla risarcibilità del danno in questione è di fondamentale importanza rappresentare che la legittimazione attiva spetta esclusivamente allo Stato - e, per esso, al Ministero dell'ambiente - con conseguente carenza di legittimazione per i singoli cittadini, le associazioni ambientaliste e gli enti territoriali. La legittimazione esclusiva del Ministero dell'ambiente è giustificata dalla funzione riparatoria della responsabilità per danno ambientale.

A fronte della suddetta legittimazione esclusiva statale ci si chiede che strumenti abbia il cittadino comune o l'ente territoriale per vedersi ristorato il c.d. "danno patrimoniale conseguente", per tale intendendosi il pregiudizio derivante dalla lesione del bene giuridico ambientale. La risposta alla domanda risiede negli ordinari strumenti risarcitori che l'ordinamento giuridico conosce e, su tutti, la responsabilità aquiliana dell'art. 2043 del Codice civile. In particolare, l'art. 2043 del Codice civile (*"risarcimento per fatto illecito"*) impone a chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto di risarcirlo. Pertanto, colui che in virtù di un fatto che ha causato un danno ambientale ritenga leso il proprio diritto alla salute o un diverso interesse giuridicamente rilevante, ha la possibilità di chiedere il risarcimento del relativo danno (patrimoniale o non patrimoniale) tramite un'azione risarcitoria civilistica: azione che, laddove il fatto che ha causato il danno ambientale assuma rilevanza penale, può essere altresì esercitata tramite la costituzione di parte civile nel relativo giudizio penale.

17.4 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Numerosi eventi e documenti di varia natura a livello internazionale (World Education Forum 2015 e Agenda 2030, Programma d'Azione Globale dell'UNESCO sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile - Global Action Program 2014) e nazionale (Protocollo d'intesa per l'educazione ambientale 2018, Conferenza nazionale dell'educazione ambientale 2016, Linee guida per l'educazione

ambientale 2014) hanno sottolineato il ruolo dell'educazione ambientale quale strumento per dare stimolo e forza a nuovi comportamenti e stili di vita. Attraverso la sensibilizzazione e la diffusione di una cultura ecologica, l'educazione coopera in misura determinante alla protezione ambientale supportando le politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione della salute pubblica.



In Trentino, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) si è da sempre occupata di educazione ambientale, nella convinzione che la protezione dell'ambiente non possa esser garantita solo dai puntuali processi di controllo, monitoraggio e analisi, ma anche da un costante impegno di informazione, formazione, sensibilizzazione e diffusione della conoscenza.

A partire dal 2000 l'APPA ha via via accresciuto il proprio ruolo, diventando il punto di riferimento provinciale delle attività di informazione, formazione ed educazione ambientale, mediante percorsi educativi finalizzati a indirizzare la cittadinanza verso stili di vita sostenibili. Le attività educative di APPA sono organizzate in virtù delle competenze tecnico-scientifiche, delle disponibilità dei dati sullo stato dell'ambiente e della documentazione giuridica possedute, e sono svolte attraverso la figura professionale dell'educatore ambientale, che integra le conoscenze naturalistico-scientifiche con quelle socio-economiche, pedagogico-filosofiche, giuridico-istituzionali e comunicativo-relazionali.

Fino al 2014 il coordinamento provinciale da parte di APPA è ruotato attorno alla Rete trentina di educazione ambientale, un sistema di "punti di diffusione e di organizzazione di messaggi ambientali su scala locale"



(art. 15 e 15 bis della LP 11/1995 modificata con la LP 3/99), articolato in 12 Laboratori territoriali di educazione ambientale (centri di promozione e coordinamento in ambito locale) e 16 Centri di esperienza (come parchi naturali, parchi storici, musei locali,...) sul modello del sistema nazionale INFEA (INformazione, Formazione ed Educazione Ambientale).

A partire dal 2014, in seguito all'approvazione del piano di razionalizzazione e riqualificazione delle spese di investimento dell'amministrazione (Deliberazione della Giunta Provinciale n.637/2013) e del Documento PASSO (Patto per lo Sviluppo SOstenibile 2020 per la XIV legislatura, Deliberazione della Giunta Provinciale n. 11/2013), il sistema a rete di informazione, formazione ed educazione ambientale provinciale è stato riorganizzato. Il ruolo di APPA quale attore di riferimento per il coordinamento provinciale dell'educazione per la sostenibilità ambientale è stato rafforzato e implementato con l'obiettivo di accorpere funzioni e attività fino ad allora svolte dai Laboratori territoriali e dai Centri di esperienza, i cui costi di mantenimento non erano più sostenibili. Pur nel ridimensionamento strutturale del sistema educativo, i servizi sono stati mantenuti e consolidati, potenziando i più efficaci strumenti multimediali e valorizzando in


modo capillare e continuo l'offerta didattica nel mondo della scuola. In particolare, le proposte di educazione ambientale sono state ripensate ponendo attenzione a nuovi aspetti strategici: dalla rilevazione dei dati, alla produzione di informazioni, al coinvolgimento attivo di giovani nelle politiche di sostenibilità, a modelli educativi aderenti alle sfide tracciate dall'Agenda 2030 dell'ONU, con i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.





Il grafico 17.2 riporta il numero di studenti coinvolti nelle attività educative di APPA a partire dall'anno scolastico 2008/09. La forte contrazione registrata a partire dal 2014, con il passaggio da una media annua di oltre 27mila studenti coinvolti nel periodo 2008-2014 a una di poco inferiore ai 17mila studenti nel periodo successivo, corrisponde al cambio di organizzazione dei servizi di educazione ambientale e alla riduzione delle risorse finanziarie. L'ulteriore calo numerico relativo all'anno scolastico 2019/20, invece, è stato causato dall'interruzione delle attività didattiche per la pandemia di Covid-19 nel periodo marzo – giugno 2020.


Grafico 17.2: studenti coinvolti nelle attività educative dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (2008-2020)



Fonte: Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

L'offerta educativa scolastica di APPA mira a soddisfare le esigenze dei docenti di tutti i gradi scolastici, dalle primarie alle secondarie di secondo grado e formazione professionale, andando a coprire tutte le tematiche ambientali (vedi grafico 17.3).

Grafico 17.3: progetti educativi dell'Agazia provinciale per la protezione dell'ambiente, per tematica (2014-2020)



Fonte: Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

A partire dall'anno scolastico 2016/17 APPA, rispecchiando la propria vocazione multidisciplinare, ha voluto avvicinare i giovani al mondo della conoscenza ambientale attivando una proposta di alternanza scuola-lavoro, in risposta alle esigenze degli Istituti scolastici di secondo grado di avviare tirocini curriculari: si tratta di percorsi formativi su monitoraggio, controllo, informazione, formazione, certificazione ed educazione ambientale, che hanno aperto le porte a una quarantina di studenti per anno scolastico.

Di fondamentale importanza sono infine le connessioni a livello nazionale, che APPA mantiene costanti e vive nel tempo: con la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Sistema INFEA nazionale) e con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), la cui legge istitutiva, la 132/2016, sottolinea che "l'educazione ambientale è uno dei compiti istituzionali del SNPA", e che non basta trasmettere informazioni, occorre promuovere comunicazione di cittadinanza, educazione e partecipazione attiva.



INDICATORE	TEMATICA	TIPOLOGIA	DISPONIBILITÀ	SITUAZIONE	TREND	DISPONIBILITÀ SPAZIALE	DISPONIBILITÀ TEMPORALE	GOAL AGENDA 2030
17.1 Attività di educazione ambientale pubblica	Cultura ambientale	R	D	😊	↘	P	2008-2020	4 ISTRUZIONE DI QUALITÀ



Cultura ambientale e Agenda 2030

Goal 4: Istruzione di qualità

La partecipazione pubblica non è un obiettivo specifico di Agenda 2030, ma un importante vettore di sostenibilità³, ovvero uno degli strumenti da mettere in campo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tra i valori che sussistono alla base del documento Agenda 2030 e dei suoi obiettivi

infatti vi sono la pace, la libertà, la democrazia, la conoscenza, la convivenza e il dialogo, la reciproca comprensione e lo sviluppo, la giustizia sociale e l'incontro tra culture diverse, la salute, il cibo e altri ancora. Con Agenda 2030 tramonta in modo definitivo l'idea che questioni di sostenibilità riguardino unicamente la politica dei grandi, poiché anche rispetto alle tematiche ambientali, tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla costruzione di un mondo equo e rispettoso della natura, senza particolari distinzioni tra i diversi livelli di sviluppo conseguito, tra aree ricche e meno avanzate, pur nelle inevitabili differenze e con le risorse disponibili. Infatti, entro il 2030 ogni Stato dovrà dotarsi di strumenti opportuni per realizzare gli obiettivi e vincere le grandi sfide poste dal programma.

Il primo passo necessario per realizzare gli obiettivi è quello di coinvolgere tutte le componenti della società e di aiutare i giovani a concepire una visione

³ I 5 vettori di sostenibilità sono: Conoscenza comune, Monitoraggio e valutazione di politiche, piani e progetti; Efficienza delle Pubbliche Amministrazioni e gestione delle risorse finanziarie pubbliche; Istituzioni, partecipazione e partenariati; Educazione, sensibilizzazione e comunicazione.

integrata e sostenibile dello sviluppo. Le società sono plurali ed eterogenee, in cui coabitano diverse identità, culture e religioni. La diversità culturale è una ricchezza ed è, allo stesso tempo, una sfida educativa, sociale e politica, e riguarda il modello di integrazione e di coesione sociale che si vuole costruire in una prospettiva interculturale. Sarà necessario quindi co-costruire e talvolta ricostruire un senso civile di appartenenza condiviso, di riaccendere l'interesse della popolazione alla partecipazione pubblica, affinché le azioni intraprese per la salvaguardia del pianeta siano conosciute, condivise e appoggiate da tutti.

L'educazione allo sviluppo sostenibile è un altro fattore cruciale per l'attuazione dei temi dell'Agenda 2030 e rappresenta un vettore trasversale negli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. I singoli individui possono e devono diventare agenti del cambiamento, dotandosi di conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano capaci di prendere decisioni informate e di agire responsabilmente per salvaguardare l'integrità ambientale, per promuovere un'economia etica e per costruire una società più giusta per le presenti e future generazioni.

L'educazione allo sviluppo sostenibile viene espressamente citata in uno dei target del goal 4 dell'Agenda 2030, "Istruzione di qualità":

- 4.7 Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un'educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile include "L'educazione, sensibilizzazione e comunicazione" fra i cinque vettori di sostenibilità. Questo è uno dei vettori che si vorrebbe rafforzare in Trentino, puntando a sviluppare l'offerta formativa di educazione alla sostenibilità - sociale, ambientale ed economica - sia per il mondo della scuola (dove è già presente una vasta offerta formativa per studenti e docenti in tema di sostenibilità ambientale a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e altri enti del territorio), sia per cittadini, pubbliche amministrazioni e imprese.





18. Spesa ambientale



“La spesa pubblica per l’ambiente in Trentino nel periodo 2016-2019 è rimasta piuttosto stabile, sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale della spesa ambientale sul bilancio complessivo della Provincia autonoma di Trento”

a cura di:

Marco Niro – Settore informazione, formazione ed educazione ambientale APPA

con la collaborazione tecnico-scientifica di:

Mariano Bernardi – Servizio bilancio e ragioneria PAT

Contenuti

18. Spesa ambientale

18.1 La spesa per l'ambiente in Trentino dal 2016 al 2019	498
18.2 Analisi dei vari settori di spesa ambientale dal 2016 al 2019	500
18.3 La spesa ambientale negli esercizi 2018 e 2019.....	505
18.4 Analisi per settore della spesa ambientale negli esercizi 2018 e 2019...	508
18.5 L'incidenza della spesa ambientale	509

SPESA AMBIENTALE

La spesa sostenuta dagli Enti Pubblici per l'ambiente e la sua tutela rappresenta, concretamente, la risposta più efficace agli impatti ambientali generati dalle attività umane, in quanto la mitigazione di questi impatti richiede inevitabilmente spese di cui soprattutto l'Ente Pubblico può farsi carico. Dato il contesto di autonomia che caratterizza il panorama istituzionale trentino, l'analisi della spesa per l'ambiente sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento può fornire un adeguato colpo d'occhio sull'entità di questa risposta in Trentino.

Il presente capitolo delinea l'evoluzione della spesa e degli investimenti in campo ambientale sostenuti dalla Provincia autonoma di Trento tra il 2016 e il 2019¹.

L'analisi si apre con una "panoramica" della spesa ambientale nel suo complesso per poi proseguire con l'analisi della spesa dedicata ad ogni singolo settore ambientale. Si procederà quindi ad un approfondimento considerando la composizione della spesa dedicata ad ogni settore ambientale



negli ultimi due esercizi considerati, 2018 e 2019 .

La spesa pubblica per l'ambiente in Trentino nel periodo 2016-2019 è rimasta piuttosto stabile, sia in termini assoluti che in termini di incidenza percentuale della spesa ambientale sul bilancio complessivo della Provincia autonoma di Trento.

¹ Alcune note metodologiche sulla costruzione dei dati:


- i dati sono desunti dai conti consuntivi (per l'anno 2019 dati di preconsuntivo) della Provincia autonoma di Trento prendendo a riferimento tutti i capitoli di spesa che finanziano in via prevalente spese a carattere "ambientale";
- i dati, assumendo quale fonte il bilancio provinciale, non considerano le eventuali spese "ambientali" sostenute dagli enti strumentali della Provincia nell'ambito dei propri bilanci. Non considerano inoltre le spese "ambientali" sostenute dai Comuni/Comunità a valere sulle assegnazioni provinciali per la finanza locale;
- i dati riportano la spesa effettiva a carico del bilancio provinciale anche nel caso di contributi pluriennali in annualità (c.d. limiti d'impegno) per i quali interviene Cassa del Trentino S.p.A. erogando in via anticipata il relativo valore attuale (ad esempio nel settore dell'energia o dei depuratori); non sono quindi riportati i

18.1 LA SPESA PER L'AMBIENTE IN TRENTINO DAL 2016 AL 2019

Nel grafico 18.1 è illustrato l'andamento della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento dal 2016 al 2019, con distinzione fra stanziamenti di spesa (le risorse finanziarie messe a disposizione) e impegni (ovvero quanto è stato poi effettivamente speso). Nel periodo considerato si è registrato un aumento della spesa ambientale, mentre, in confronto alla media del precedente periodo 2011-2015, si è registrato un aumento degli stanziamenti (da 262,1 a 271,1 milioni di euro) e un calo degli impegni (da 259,7 a 247,5).



Grafico 18.1: spesa ambientale complessiva della Provincia autonoma di Trento, esclusa Vaia (milioni di euro) (2016-2019)




Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Osservando il rapporto tra stanziamenti e impegni, si può notare come nel periodo considerato sia stato impegnato in media il 91,5% degli stanziamenti previsti, con un calo rispetto al 99,1% del periodo precedente 2011-15. Il grafico 18.2 mostra come tale riduzione sia da riferirsi principalmente all'esercizio finanziario 2018 e in parte al 2019. La causa di tale

riduzione è da imputare alla riprogrammazione sugli anni successivi della spesa relativa ad alcuni rilevanti interventi nel settore "Territorio e uso del suolo" (in particolare per interventi di sistemazione territoriale da parte dei privati) e nel settore "Trasporto e mobilità" (in particolare con riferimento all'accordo tra Regioni per la ciclabile del Garda).


Grafico 18.2: rapporto stanziamenti/impegni nella spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento, esclusa Vaia (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Va in ogni caso considerato che, nel periodo in questione, e in particolare negli anni di esercizio 2018 e 2019, sono state affrontate spese ambientali per l'emergenza Vaia, di

cui i dati sopra riportati non tengono conto. Si tratta di 2,5 milioni di euro stanziati nel 2018 (tutti impegnati) e di 32,3 stanziati nel 2019 (impegnati 24,7).



Ciclabile del Garda


foto di Gabriele

18.2 ANALISI DEI VARI SETTORI DI SPESA AMBIENTALI DAL 2016 AL 2019

Nell'analisi che segue si prenderanno in considerazione gli stanziamenti di spesa per i principali settori ambientali della Provincia dal 2016 al 2019, in modo da visualizzarne l'andamento nel periodo considerato.

I settori nei quali è stata suddivisa la spesa sono quelli che erano stati già individuati nel "Documento di rendicontazione delle spese ambientali della XIII Legislatura" della PAT².

Grafico 18.3: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nei vari settori, esclusa Vaia (2016-2019)




Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Con riferimento agli stanziamenti, di seguito si riporta l'andamento delle incidenze percentuali di ciascun settore sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel periodo 2016-2019.

Il grafico 18.4 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Foreste", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 9,9 milioni di euro.

Grafico 18.4: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Foreste" (2016-2019)




Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

² Provincia autonoma di Trento, 2007, Documento di rendicontazione delle spese ambientali della XIII Legislatura, Trento.

Il grafico 18.5 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Biodiversità", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 11,9 milioni di euro.


Grafico 18.5: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Biodiversità" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.6 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Aria", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 2,5 milioni di euro.


Grafico 18.6: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Aria" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.7 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Acqua", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 13,7 milioni di euro.


Grafico 18.7: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Acqua" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.8 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Territorio e uso del suolo – Difesa del suolo", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 138,4 milioni di euro.


Grafico 18.8: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Territorio e uso del suolo – Difesa del suolo" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.9 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Rifiuti", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 2,4 milioni di euro.


Grafico 18.9: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Rifiuti" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.10 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Attività produttive", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 10.893 euro.


Grafico 18.10: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Attività produttive" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.11 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Trasporti e mobilità", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 24,6 milioni di euro.


Grafico 18.11: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Trasporti e mobilità" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.12 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Risorse minerali", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 1,8 milioni di euro.


Grafico 18.12: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Risorse minerali" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.13 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Energia", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 1,9 milioni di euro.


Grafico 18.13: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Energia" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.14 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Salute e qualità della vita", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 55,4 milioni di euro.


Grafico 18.14: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Salute e qualità della vita" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Il grafico 18.15 mostra l'incidenza di spesa per il settore "Informazione, educazione, formazione e partecipazione", che ha fatto registrare un valore medio di spesa pari a 8,5 milioni di euro.

Grafico 18.15: incidenza sul totale della spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento nel settore "Informazione, educazione, formazione e partecipazione" (2016-2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT



18.3 LA SPESA AMBIENTALE NEGLI ESERCIZI 2018 E 2019

Nella tabella 18.1 sono riportati gli stanziamenti e gli impegni relativi alla spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento per gli ultimi due esercizi presi in considerazione, il 2018 e il 2019. Sono stati riportati

i 12 settori ambientali su cui è stata suddivisa la spesa, distinguendo per titolo di spesa (spesa in conto capitale o spesa corrente) e per tipo di spesa (contributi o altra tipologia).

Tabella 18.1: la spesa ambientale della Provincia autonoma di Trento per settore, esclusa Vaia (in euro) (2018-2019)


SETTORE DI SPESA AMBIENTALE	TITOLO	TIPO SPESA	2018		2019	
			Stanziamenti	Impegni	Stanziamenti	Impegni
01. FORESTE	1 Spesa corrente	Altre spese	470.248,88	232.716,69	638.693,93	206.060,44
	1 Spesa corrente Totale		470.248,88	232.716,69	638.693,93	206.060,44
	2 Spesa c/capitale	Contributi	2.410.000,00	2.315.376,33	2.870.302,30	2.799.177,72
		Altre spese	7.707.210,92	7.394.039,25	8.149.632,90	7.746.662,90
2 Spesa c/capitale Totale		10.117.210,92	9.709.415,58	11.019.935,20	10.545.840,62	
01. FORESTE Totale			10.587.459,80	9.942.132,27	11.658.629,13	10.751.901,06
02. BIODIVERSITA', FAUNA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA	1 Spesa corrente	Contributi	6.920.944,31	6.914.694,87	7.137.893,00	7.125.325,43
		Altre spese	999.063,66	762.957,34	1.063.255,77	753.385,68
	1 Spesa corrente Totale		7.920.007,97	7.677.652,21	8.201.148,77	7.878.711,11
	2 Spesa c/capitale	Contributi	2.082.130,45	2.078.242,10	1.408.033,86	1.399.697,48
	Altre spese	3.228.161,73	2.779.921,76	2.889.149,61	2.651.513,95	
2 Spesa c/capitale Totale		5.310.292,18	4.858.163,86	4.297.183,47	4.051.211,43	
02. BIODIVERSITA', FAUNA E CONSERVAZIONE DELLA NATURA Totale			13.230.300,15	12.535.816,07	12.498.332,24	11.929.922,54
03. ARIA	1 Spesa corrente	Contributi	1.410.000,00	1.310.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	1 Spesa corrente Totale		1.410.000,00	1.310.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
	2 Spesa c/capitale	Contributi	365.013,60	69.869,61	591.666,50	557.364,00
		Altre spese	299.155,60	246.240,30	284.468,07	118.356,45
2 Spesa c/capitale Totale		664.169,20	316.109,91	876.134,57	675.720,45	
03. ARIA Totale			2.074.169,20	1.626.109,91	2.196.134,57	1.995.720,45
04. ACQUA	2 Spesa c/capitale	Contributi	14.916.000,00	14.915.274,63	16.251.078,84	16.250.353,47
	2 Spesa c/capitale Totale		14.916.000,00	14.915.274,63	16.251.078,84	16.250.353,47
04. ACQUA Totale			14.916.000,00	14.915.274,63	16.251.078,84	16.250.353,47

SETTORE DI SPESA AMBIENTALE	TITOLO	TIPO SPESA	2018		2019		
			Stanziamanti	Impegni	Stanziamanti	Impegni	
05. TERRITORIO E USO DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO	1 Spesa corrente	Personale	62.819.000,00	62.728.722,17	69.363.286,00	69.315.509,08	
		Contributi	11.225.000,00	11.225.000,00	11.336.900,00	11.336.900,00	
		Altre spese	3.277.329,00	2.804.789,60	3.104.636,50	2.753.698,63	
	1 Spesa corrente Totale			77.321.329,00	76.758.511,77	83.804.822,50	83.406.107,71
	2 Spesa c/capitale	Contributi	41.765.030,20	19.436.242,50	31.005.546,80	24.205.568,92	
		Altre spese	20.650.974,97	18.080.527,33	20.773.611,33	16.933.041,92	
	2 Spesa c/capitale Totale			62.416.005,17	37.516.769,83	51.779.158,13	41.138.610,84
	4 Rimborso prestiti	Altre spese	847.298,00	847.297,80	876.323,00	876.322,80	
4 Rimborso prestiti Totale			847.298,00	847.297,80	876.323,00	876.322,80	
05. TERRITORIO E USO DEL SUOLO - DIFESA DEL SUOLO Totale			140.584.632,17	115.122.579,40	136.460.303,63	125.421.041,35	
06. RIFIUTI	2 Spesa c/capitale	Contributi	100.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	2 Spesa c/capitale Totale		100.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
06. RIFIUTI Totale			100.000,00	100.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
07. ATTIVITA' PRODUTTIVE	2 Spesa c/capitale	Contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Spesa c/capitale Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	
07. ATTIVITA' PRODUTTIVE Totale			0,00	0,00	0,00	0,00	
08. TRASPORTO E MOBILITA'	2 Spesa c/capitale	Contributi	31.417.426,81	12.219.332,65	27.135.269,99	24.228.657,78	
		Altre spese	5.109.830,33	2.662.598,28	9.023.029,38	4.813.669,78	
	2 Spesa c/capitale Totale		36.527.257,14	14.881.930,93	36.158.299,37	29.042.327,56	
08. TRASPORTO E MOBILITA' Totale			36.527.257,14	14.881.930,93	36.158.299,37	29.042.327,56	
09. RISORSE MINERALI	2 Spesa c/capitale	Contributi	2.169.085,20	2.169.085,20	1.996.020,57	1.996.020,57	
		Altre spese	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Spesa c/capitale Totale		2.169.085,20	2.169.085,20	1.996.020,57	1.996.020,57	
09. RISORSE MINERALI Totale			2.169.085,20	2.169.085,20	1.996.020,57	1.996.020,57	
10. ENERGIA	2 Spesa c/capitale	Contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Altre spese	2.288.196,49	1.947.024,41	1.893.492,98	1.588.308,25	
	2 Spesa c/capitale Totale		2.288.196,49	1.947.024,41	1.893.492,98	1.588.308,25	
10. ENERGIA Totale			2.288.196,49	1.947.024,41	1.893.492,98	1.588.308,25	
11. AMBIENTE SALUTE E QUALITA' DELLA VITA	1 Spesa corrente	Contributi	447.000,00	424.111,65	625.000,00	560.222,45	
		Altre spese	189.441,41	167.104,23	148.849,20	132.863,46	
	1 Spesa corrente Totale		636.441,41	591.215,88	773.849,20	693.085,91	
	2 Spesa c/capitale	Contributi	2.631.774,35	2.513.741,94	825.424,95	815.985,53	
		Altre spese	52.870.849,91	49.723.376,35	51.762.711,17	49.710.457,38	
2 Spesa c/capitale Totale		55.502.624,26	52.237.118,29	52.588.136,12	50.526.442,91		
11. AMBIENTE SALUTE E QUALITA' DELLA VITA Totale			56.139.065,67	52.828.334,17	53.361.985,32	51.219.528,82	

SETTORE DI SPESA AMBIENTALE	TITOLO	TIPO SPESA	2018		2019	
			Stanziamanti	Impegni	Stanziamanti	Impegni
12. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE	1 Spesa corrente	Contributi	7.644.153,44	7.635.487,22	5.289.208,00	5.279.252,61
		Altre spese	20.000,00	14.961,55	19.000,00	16.394,71
	1 Spesa corrente Totale		7.664.153,44	7.650.448,77	5.308.208,00	5.295.647,32
	2 Spesa c/capitale	Contributi	1.711.200,00	1.711.200,00	1.300.000,00	1.270.000,00
2 Spesa c/capitale Totale		1.711.200,00	1.711.200,00	1.300.000,00	1.270.000,00	
12. INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE Totale			9.375.353,44	9.361.648,77	6.608.208,00	6.565.647,32
Totali spese correnti			95.422.180,70	94.220.545,32	100.046.722,40	98.799.612,49
Totali spese c/capitale			191.722.040,56	140.362.092,64	180.559.439,25	159.484.836,10
Totale altre spese			847.298,00	847.297,80	876.323,00	876.322,80
Totale spese complessive			287.991.519,26	235.429.935,76	281.482.484,65	259.160.771,39

Osservando nel grafico 18.16 la composizione degli stanziamenti di spesa negli esercizi 2018 e 2019 si nota che la spesa in conto capitale risulta preponderante.

Grafico 18.16: la composizione della spesa ambientale (stanziamenti) della Provincia autonoma di Trento per titolo, esclusa Vaia (2018-2019)



fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT




18.4 ANALISI PER SETTORE DELLA SPESA AMBIENTALE NEGLI ESERCIZI 2018 E 2019

Come si può notare dai grafici 18.17 e 18.18, sia nel 2018 che nel 2019 il settore ambientale a cui sono state dedicate maggiori risorse è "Territorio e uso del suolo –


Difesa del suolo", seguito dal settore "Ambiente, salute e qualità della vita".

Grafico 18.17: stanziamenti ambientali della Provincia autonoma di Trento per settore (2018)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

Grafico 18.18: stanziamenti ambientali della Provincia autonoma di Trento per settore (2019)



Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

18.5 L'INCIDENZA DELLA SPESA AMBIENTALE

Per avere una visione d'insieme, può essere utile considerare il peso della spesa ambientale sul totale della spesa sostenuta dalla Provincia autonoma di Trento. La tabella 18.2 evidenzia l'incidenza percentuale del totale degli stanziamenti provinciali in campo ambientale sulla totalità degli stanziamenti provinciali (considerando solo le spese per l'attività della Provincia, ed escludendo

quindi le partite di giro, non rilevanti, nonché escludendo dalle spese correnti quelle relative agli accantonamenti per il concorso al riequilibrio del bilancio dello Stato, di fatto inutilizzabili): le spese ambientali hanno inciso mediamente per il 5,5% nel periodo 2016-19, mantenendo sostanzialmente stabile la loro incidenza, anche rispetto al precedente periodo 2011-15.

Tabella 18.2: incidenza degli stanziamenti ambientali sul totale degli stanziamenti della Provincia autonoma di Trento, escluse partite di giro e accantonamenti statali (milioni di euro) (2016-2019)

	Stanziamenti provinciali complessivi (escluse partite di giro ed accantonamenti statali) (milioni di euro)	Stanziamenti provinciali in campo ambientale (esclusa Vaia) (milioni di euro)	Incidenza
2016	4.543,2	259,3	5,7%
2017	4.813,6	255,8	5,3%
2018	5.202,8	287,9	5,5%
2019	5.141,7	281,4	5,5%
MEDIA 2016-2019	4.925,3	271,1	5,5%
MEDIA 2011-2015	4.488,9	262,2	5,8%

Fonte: Servizio bilancio e ragioneria PAT

INDICATORE	TEMATICA	TIPOLOGIA	DISPONIBILITÀ	SITUAZIONE	TREND	DISPONIBILITÀ SPAZIALE	DISPONIBILITÀ TEMPORALE	GOAL AGENDA 2030
18.1. Spesa pubblica per l'ambiente	Spesa ambientale	R	D	☹️	↔️	P	2016-2019	     



Spesa Ambientale e Agenda 2030

Goal 12: Consumo e produzione responsabili

Il goal 12 dell'Agenda 2030 "Consumo e produzione responsabili" ha tra i suoi obiettivi quello di "Razionalizzare i sussidi e i combustibili fossili inefficienti che incoraggiano lo spreco, eliminando le distorsioni del mercato, a seconda delle circostanze nazionali, anche attraverso la ristrutturazione fiscale e la graduale eliminazione di quelle sovvenzioni dannose, ove esistenti, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle condizioni dei Paesi in via di sviluppo e riducendo al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo in un modo che protegga le comunità povere e quelle colpite" (target 12.c).

Un sussidio è definito come "una misura che mantiene i prezzi per i consumatori al di sotto dei livelli di mercato, o che riduce i costi per i produttori e i consumatori, tramite sostegno diretto o indiretto". I sussidi quindi sono strumenti di supporto pubblico ad attività e settori economici, che includono trasferimenti diretti a produttori (sussidi diretti) e agevolazioni fiscali (sussidi indiretti), come aliquote agevolate, esenzioni o altri sgravi. Tutti i sussidi pubblici dovrebbero essere, per definizione, "favorevoli all'ambiente" o "neutrali" (non avere, cioè, significativi impatti negativi dal punto di vista ambientale). Purtroppo questa non è la realtà, e molti Paesi fanno ancora un utilizzo significativo di sussidi ambientalmente dannosi. A livello europeo, sono state per questo inserite nell'Agenda per la finanza sostenibile le seguenti priorità: il bilancio ecologico, la fissazione del prezzo del carbonio, la tassazione ecologica e la rimozione dei sussidi dannosi per l'ambiente. Senza la loro rimozione diventerà estremamente difficile raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati come comunità globale.

A livello nazionale, a partire dal 2017, viene prodotto ogni anno il "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" (oggi alla sua terza edizione). La più recente edizione del Catalogo identifica sussidi ambientalmente favorevoli (SAF) per un valore di 15,3 miliardi di euro e sussidi ambientalmente dannosi (SAD) per 19,7 miliardi di euro (quelli di incerta classificazione per 8,6 miliardi). Questo significa che per ogni euro speso in sussidi favorevoli all'ambiente ne vengono spesi 1,28 per sussidi che contribuiscono a peggiorare la qualità dell'ambiente. Per perseguire la sostenibilità di lungo periodo emerge quindi la necessità di una valutazione degli impatti di ciascun sussidio, al fine di rimodulare o eliminare quelli dannosi.

Nell'ambito del progetto Agenda 2030, anche la Provincia di Trento ha lavorato alla definizione di un primo Catalogo Provinciale dei Sussidi (novità assoluta per il Trentino), con l'obiettivo di valutare i sussidi erogati sul territorio, identificando quelli direttamente o indirettamente dannosi per l'ambiente (SAD) e quelli favorevoli (SAF), al fine di definire opportune strategie per la riformulazione dei SAD e il potenziamento dei SAF. Lo scopo dell'analisi è lo sviluppo di uno strumento strategico, da aggiornare e migliorare nel tempo, utile a ridefinire il supporto della Provincia autonoma di Trento alle imprese e aziende nella direzione della sostenibilità ambientale ed economica. Il catalogo provinciale include solo i sussidi diretti poiché erogati o gestiti da uffici locali e quindi ipoteticamente riformabili a livello provinciale. Sono invece esclusi i sussidi indiretti, il cui controllo è a livello nazionale. La costruzione del Catalogo Provinciale dei Sussidi ha coinvolto i diversi settori dell'amministrazione provinciale che erogano i sussidi o sono responsabili dei relativi interventi. I sussidi sono stati analizzati, catalogati e accorpati in 4 aree: Agricoltura e Pesca, Energia, Trasporti e Altri sussidi. Così come suggerito dal Catalogo nazionale, sono stati considerati solo i sussidi che esercitano un impatto ambientale positivo, negativo o incerto, ma pur sempre rilevante, ed esclusi i Sussidi Ambientalmente Neutri (SAN). Per ogni misura di sussidio ritenuta meritevole di analisi ambientale (e successivamente classificata come dannosa, favorevole o incerta), il Catalogo Provinciale prevede una scheda di valutazione. Complessivamente (vedi tabella), considerando l'insieme dei sussidi nazionali e provinciali, sono

stati catalogati 24 SAF (45,807 milioni di euro), 4 SAD (0,18 milioni di euro) e 21 incerti (oltre 112,8 milioni di euro), per i quali si auspica una più approfondita definizione nella prossima edizione. Per ulteriori

dettagli si rimanda al Catalogo Provinciale dei sussidi, pubblicato sul sito web dell'Agenda 2030 in Trentino: <https://agenda2030.provincia.tn.it/Documenti/Catalogo-Provinciale-dei-Sussidi>.

		Agricoltura e Pesca		Energia		Trasporti		Altro	
		Nazionali e PAT	Di cui PAT	Nazionali e PAT	Di cui PAT	Nazionali e PAT	Di cui PAT	Nazionali e PAT	Di cui PAT
Favorevole (SAF)	N° misure	14	6	4	2	6	6		
	mln euro	34,369	2,985	9,823	5,723	1,615	1,615		
Dannoso (SAD)	N° misure	1		3					
	mln euro	0,180		n.d.					
Incerto	N° misure	14	5	1				6	6
	mln euro	49,492	2,478	n.d.				63,375	63,375
Totale	N° misure	29		8		6		6	
	mln euro	84,041		9,823		1,615		63,375	



19. Autorizzazioni e valutazioni ambientali



“Le autorizzazioni ambientali consentono di limitare i fattori di pressione sull’ambiente generati tanto dalle attività produttive quanto da quelle domestiche. Le valutazioni ambientali di progetti e piani/programmi rispondono a principi di equità, precauzione e responsabilità e possono contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile”

a cura di:

Marco Niro - Settore informazione, formazione ed educazione ambientale APPA

con la collaborazione tecnico-scientifica di:

Federico Conci – Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Mauro Furlani – Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Alessandro Moltre – Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Elisabetta Romagnoni – Servizio sviluppo sostenibile e aree protette PAT

Contenuti

19. Autorizzazioni e valutazioni ambientali

19.1 Le autorizzazioni ambientali	517
19.1.1 Rifiuti	518
19.1.2 Emissioni in atmosfera	518
19.1.3 Scarico di acque reflue.....	519
19.1.4 L'autorizzazione integrata ambientale.....	519
19.2 Le valutazioni ambientali.....	522
19.2.1 La valutazione di impatto ambientale	522
19.2.2 La valutazione ambientale strategica	530
19.2.3 La valutazione di incidenza	531

AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il presente capitolo è dedicato a due particolari strumenti di risposta agli impatti ambientali che la normativa ambientale mette a disposizione dell'Ente Pubblico, ovvero le autorizzazioni e le valutazioni ambientali.

Le procedure di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e agli scarichi di acque reflue consentono di sottoporre tali fattori di pressione, generati tanto dalle attività produttive quanto da quelle domestiche, a dei limiti quantitativi e qualitativi oltre i quali essi non possono andare, con l'effetto di mitigare gli impatti ambientali correlati, in termini di inquinamento atmosferico e idrico. Il più forte degli strumenti autorizzatori in campo ambientale è l'Autorizzazione Integrata Ambientale, operante attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, alla quale è dedicato un apposito paragrafo. Si rinvia invece ai capitoli "Rifiuti", "Aria" e "Acqua" del presente Rapporto per l'analisi dello stato di tali matrici ambientali in Trentino.

Altro importante strumento di risposta agli impatti ambientali sono le procedure di valutazione ambientale, che, per la loro natura interdisciplinare,



rispondono ai principi dello sviluppo sostenibile di equità, precauzione e responsabilità e possono interpretare, se correttamente applicate, un ruolo preminente nei processi di sviluppo sociale ed economico. Verrà analizzato nel presente capitolo lo stato dell'arte in Trentino per quanto riguarda la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione d'Incidenza.

19.1 LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

In Trentino, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 425 di data 25 marzo 2019 assegna al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali della Provincia autonoma di Trento il compito di rilasciare le autorizzazioni per la gestione dei rifiuti, per le emissioni in atmosfera e allo scarico di acque reflue in acque superficiali¹. Si riporta di seguito la sintesi delle autorizzazioni valide alla data del 23 gennaio 2020 e la sintesi dell'attività svolta in proposito negli anni 2016-2019, in relazione agli aspetti di esclusiva competenza del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali.

A decorrere dal 20 aprile 2018, molte delle autorizzazioni di

seguito riportate sono state ricomprese nell'Autorizzazione Unica Territoriale, il cui regolamento è stato emanato con D.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. Si tratta di un provvedimento che comprende e sostituisce le principali autorizzazioni in materia di tutela ambientale (scarichi, rifiuti, emissioni in atmosfera) e una serie definita di altre autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e del governo del territorio, e che si applica agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto ambientale. In particolare nel 2018 sono stati rilasciati 121 provvedimenti di AUT, mentre nel 2019 427².

¹ Nel 2020 tale competenza è passata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

² Per le attività che non superano le soglie previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, a decorrere dal 20 aprile 2018 le autorizzazioni relative a rifiuti, aria e acqua sono ricomprese nell'Autorizzazione Unica Territoriale. In ogni caso, in questa edizione del Rapporto, le autorizzazioni rilasciate vengono conteggiate matrice per matrice, anche quelle afferenti all'Autorizzazione Integrata Ambientale e all'Autorizzazione Unica Territoriale.

19.1.1 Rifiuti

Al 31 dicembre 2019 risultano essere valide 420 autorizzazioni per la gestione dei rifiuti in provincia di Trento. Di queste, 325 sono autorizzazioni ordinarie ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (di cui 41 autorizzazioni per il trasporto transfrontaliero di rifiuti) e 95 sono iscrizioni in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2016-2019 sono quelli riportati in tabella 19.1.



Tabella 19.1: atti autorizzativi per la gestione dei rifiuti (2016-19)

Anno	Ordinarie	Semplificate	Transfrontalieri
2016	54	24	28
2017	77	37	26
2018	70	23	34
2019	48	39	45

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

19.1.2 Emissioni in atmosfera

Al 31 dicembre 2019 risultano essere valide 1.858 autorizzazioni per le emissioni in atmosfera. Di queste, 1.160 sono autorizzazioni in via generale e 698 in procedura ordinaria.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2016-2019 sono quelli riportati in tabella 19.2.



Tabella 19.2: atti autorizzativi per emissioni in atmosfera (2016-19)

Anno	Ordinarie	Generali
2016	120	182
2017	107	475
2018	77	201
2019	119	151

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

19.1.3 Scarico di acque reflue

Al 31 dicembre 2019 risultano essere valide 764 autorizzazioni per gli scarichi idrici. Di queste, 123 sono autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue domestiche, 180 di acque reflue urbane, 308 di acque reflue industriali e 185 di acque intercettate.

Gli atti autorizzativi rilasciati negli anni 2016-2019 sono quelli riportati in tabella 19.3.



Tabella 19.3: atti autorizzativi per scarichi in acque superficiali (2016-19)

Anno	Totali
2016	141
2017	144
2018	215
2019	259

Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

19.1.4 L'autorizzazione integrata ambientale

La Direttiva comunitaria 2010/75/UE (Direttiva IED - Industrial Emissions Directive), che sostituisce la Direttiva 2008/01/CE, nota anche come "Direttiva IPPC" (Integrated Pollution Prevention and Control; in italiano: Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento), è uno dei principali strumenti di cui l'Unione Europea si è dotata per mettere in atto i principi di prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale e di promozione delle produzioni a ridotto impatto ambientale.

La Direttiva si pone l'obiettivo di prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento, attraverso una valutazione integrata del ciclo produttivo, laddove l'integrazione si riferisce soprattutto al controllo delle emissioni nell'ambiente, non più considerato come se fosse suddiviso in tre autonome componenti (acqua, aria e suolo), ma come un unico sistema da proteggere.

La Direttiva IPPC ha inoltre introdotto il concetto di valori limite di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), ossia quei livelli emissivi e prestazionali ottenibili dall'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques), che costituiscono il riferimento per le performance ambientali degli impianti soggetti a tale direttiva.

La Direttiva IPPC è uno strumento obbligatorio in quanto è la legge a indicare quali sono gli impianti che, in conformità alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento

prescritti dalla Direttiva medesima, devono sottostare all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

In Italia gli impianti soggetti al rilascio dell'AIA da parte delle autorità competenti sono identificati dal titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e dai relativi allegati. Gli impianti sono suddivisi in 6 categorie: attività energetiche, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria chimica, gestione dei rifiuti e "altre attività".

La Provincia autonoma di Trento, tra le prime amministrazioni in Italia a muoversi nell'attuazione della nuova procedura, ha identificato nel Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali l'autorità competente ad esercitare le funzioni amministrative per il rilascio dell'AIA³. Presso il Servizio suddetto devono essere presentate dal gestore dell'impianto le relative domande ed essere depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, anche al fine della consultazione del pubblico (che può richiedere di prenderne visione e formulare in merito ad essi pareri e osservazioni). L'AIA deve essere riesaminata entro i 4 anni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale delle installazioni e comunque ogni 10 anni dalla data di rilascio (12 anni per le aziende certificate ISO 14001, 16 anni per le aziende certificate EMAS).

³ Nel 2020 tale competenza è passata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Nella tabella 19.4 è riportato l'elenco dei 59 impianti in provincia di Trento che hanno ottenuto il rilascio dell'AIA alla data del 31 dicembre 2019.

Tabella 19.4: gli impianti che hanno ottenuto l'AIA (2019)

Descrizione attività IPPC	Denominazione ditta	Comune
IMPIANTI INDUSTRIALI		
1.1	Alto Garda Power S.r.l.	Riva del Garda
1.1	NovaReti S.p.A.	Rovereto
2.2	Acciaierie Venete S.p.A.	Borgo Valsugana
2.3c	Zincheria Seca S.p.A.	Ala
2.6	La Galvanica Trentina S..r.l.	Rovereto
2.6	Mahle componenti motori Italia S.p.A.	Trento
2.6	Ossicolor S.r.l.	Spormaggiore
2.6	Oxicolor S.r.l.	Mezzolombardo
2.6	Rivestcor S.r.l.	Rovereto
3.1	Italcementi S.p.A.	Madruzzo
3.3	O-I Italy S.p.A.	Mezzocorona
3.3	Vetri Speciali S.p.A. Pergine	Pergine Valsugana
3.3	Vetri Speciali S.p.A. Trento Nord	Trento
3.3	Color Glass S.r.l.	Grigno
3.4	Sepr Italia S.p.A.	Mezzocorona
4.1h	Aquafil S.p.A.	Arco
4.4	Manica S.p.A.	Rovereto
4.5	Sanfarma (ex Sandoz)	Rovereto
5.1	Aquaspace S.p.A.	Rovereto
5.2	Marangoni	Rovereto
5.3a	CLA - Mezzocorona	Mezzocorona
5.3a	Ladurner	Rovereto
6.1b	Cartiere del Garda	Riva del Garda
6.1b	Cartiere Villa Lagarina	Villa Lagarina
6.1b	Sappi Italy Operations	Borgo Chiese
6.1b	Fedrigoni S.p.A. - Varone	Riva del Garda
6.1b	Fedrigoni S.p.A. - Arco	Arco
6.1b	Gruppo Cordenons S.p.A.	Scurelle
6.2	Tessilquattro	Rovereto
6.7	Europoligrafico	Rovereto
6.7	Novurania S.p.A.	Tione di Trento
5.3b	Bioenergia Trentino	Faedo - San Michele all'Adige
5.3b	Sea	Castel Ivano
DEPURATORI		
5.3a	PAT - Depuratore di Rovereto	Rovereto
5.3a	PAT - Depuratore di Lavis	Lavis

DISCARICHE

5.4	General Smontaggi – Discarica di Arco	Arco
5.4	Ecoopera – Discarica di Imer	Imer
5.4	Bioman – Discarica di Monclassico	Dimaro Folgarida
5.4	SNUA – Discarica di Rovereto	Rovereto
5.4	Ecoopera – Discarica di Scurelle	Scurelle
5.4	Bioman – Discarica di Taio	Predaia
5.4	FBT Costruzioni generali – Discarica di Trento	Trento
5.4	Trentino Ambiente – Discarica di Trento	Trento
5.4	Sogap – Discarica di Zuclò	Borgo Lares
5.4	Sar.pa	Castel Ivano
5.4	Scavi Chiarani	Arco

GESTIONE RIFIUTI

5.5	Biochem	Rovereto
5.5	Ecoopera di Scurelle	Scurelle
5.5	Ecoopera di Vezzano	Vallelaghi
5.5	F.Ili Chiocchetti	Tesero
5.5	Ecoopera Isera	Isera
5.5	Rigotti	Trento
5.5	SGR	Rovereto
5.5	Autotrasporti Campostrini	Avio

ALLEVAMENTI

6.6	Az. Agricola Bisoffi Marco	Mori
6.6	Az. Agricola Fontana Bianca	Storo
6.6	Az Agricola Sega Antonio	Ala
6.6	Allevamento Sandri	Castelnuovo
6.6	Allevamento SIA	Levico Terme

Fonte: Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT



foto di autograff da Fotolia

19.2 LE VALUTAZIONI AMBIENTALI⁴


La valutazione ambientale, nelle sue diverse forme, riguarda la compatibilità e la sostenibilità ambientale di opere ed impianti per la produzione di beni e servizi.

Le procedure di valutazione hanno come obiettivo:

- la prevenzione e la riduzione delle pressioni antropiche sull'ambiente;
- la valutazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica;
- la tutela delle risorse naturali;
- la salvaguardia del paesaggio e degli habitat naturali;
- la verifica e il monitoraggio delle azioni connesse allo sviluppo economico.

Le procedure di valutazione ambientale sono diversificate, a seconda che il documento oggetto di esame sia un piano/programma (es. piano urbanistico, piano di settore, ecc.) o il progetto di una specifica opera. Nel primo caso viene attivata una procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), mentre nel secondo caso viene avviato il processo delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) (v. figura 19.1).

Figura 19.1: le procedure di valutazione ambientale VIA e VAS



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

19.2.1 La valutazione di impatto ambientale

La valutazione d'impatto ambientale, in provincia di Trento, è disciplinata dalla legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 "Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale" e successive modifiche, e dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg. Le modifiche recenti più significative sono state introdotte dalla legge provinciale 19 settembre 2019, n. 6 "Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del

provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007".

Le procedure previste dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale sono le seguenti:

- verifica di assoggettabilità (denominata anche screening);
- consultazione preliminare volta a definire i contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA) e del progetto definitivo (denominata anche scoping);

⁴ Le procedure di valutazione d'impatto ambientale descritte di seguito e rappresentate nelle figure 19.1 e 19.2 si riferiscono al periodo precedente la riforma provinciale della valutazione d'impatto ambientale introdotta con legge provinciale 19 settembre 2019, n. 6 (v. infra il paragrafo "Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)"). Tali procedure vengono comunque presentate e tenute in considerazione in quanto i dati contenuti nel presente capitolo si riferiscono al periodo precedente la riforma.


- valutazione dell'impatto ambientale o VIA;
- proroga dell'efficacia della VIA;
- modifica del provvedimento e delle prescrizioni di VIA.

Inoltre il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali – Ufficio per le Valutazioni ambientali, struttura competente dell'amministrazione provinciale⁵, si esprime sui quesiti volti a verificare l'applicabilità delle disposizioni normative

in materia di VIA delle proposte progettuali, sulla base di criteri di significatività dell'impatto.

Nelle procedure di VIA è connessa la valutazione di incidenza ambientale o VInCA (v. paragrafo 19.2.3 del presente capitolo), nel caso in cui l'opera, impianto o progetto ricada o possa determinare incidenze sulle aree protette della Rete Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria [SIC] e Zone di protezione speciale [ZPS]).

Figura 19.2: le procedure di VIA



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

In figura 19.2 viene riportato lo schema delle procedure, a partire dall'elaborazione del progetto da parte del proponente, sino al rilascio dell'autorizzazione finale per la realizzazione dell'opera.

Il proponente può richiedere, tramite un quesito, un parere sulla sottoponibilità del progetto alle procedure di VIA, a seguito del quale, nel caso in cui non sia necessaria l'attivazione di alcuna procedura, il proponente può proseguire nella normale strada di acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

Nel caso in cui sia necessaria l'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità, al termine della stessa verrà definito se l'opera è da sottoporre o meno a procedura di VIA. Qualora l'opera non sia da sottoporre a VIA, si riprende il percorso di acquisizione delle normali autorizzazioni volte a permettere la realizzazione dell'opera, altrimenti verrà attivata la procedura di VIA.

Le tipologie progettuali e le soglie dimensionali degli impianti, opere o interventi da assoggettare alle procedure

di valutazione dell'impatto ambientale previsti dalla l.p. n. 19/2013 e s.m. sono quelli dell'elenco dell'allegato III e IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

L'allegato III del d. lgs. n. 152/2006 individua l'elenco dei progetti di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che sono soggette direttamente a procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

L'allegato IV del d. lgs. n. 152/2006 individua l'elenco dei progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (screening) di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale elenco è suddiviso in 8 categorie, all'interno delle quali sono state poi inserite le varie tipologie progettuali:

1. agricoltura, in cui trovano collocazione gli interventi legati all'agricoltura, allevamento del bestiame, bonifiche agrarie;
2. industria energetica ed estrattiva, in cui sono collocate

⁵ Nel 2020 tale competenza è passata all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

tutte le attività legate alla produzione di energia e allo stoccaggio di combustibili, nonché le attività di coltivazione delle sostanze minerali;

3. lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali, ricomprendente le attività siderurgiche e di trattamento nonché l'industria pesante e le attività di trasformazione dei prodotti minerali;
4. industria dei prodotti alimentari, in cui sono ricomprese le attività di conservazione, trattamento e trasformazione degli alimenti (vegetali e animali);
5. industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta;
6. industria della gomma e delle materie plastiche;
7. progetti di infrastrutture, in cui trovano collocazione gli interventi legati a strade, insediamenti urbani, grandi strutture, opere idrauliche, opere infrastrutturali, nonché gli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione;
8. altri progetti, ricomprendente varie attività non ricomprese nelle altre voci.

La procedura di verifica (screening)

Il procedimento di verifica di assoggettabilità è attivato allo scopo di valutare se un progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente e pertanto essere assoggettato al procedimento di VIA.

La procedura di verifica si applica a tre casi:

1. nel caso di nuovi progetti di opere, impianti o interventi, le cui dimensioni superano quelle fissate dall'allegato IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006;
2. per progetti di modifica o ampliamento di opere, impianti o interventi che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dall'allegato IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006 nel rispetto dei criteri definiti dal d.m. n. 52/2015;
3. nel caso di progetti di modifica o ampliamento sostanziali di opere, impianti o interventi già autorizzati o realizzati o in fase di realizzazione indipendentemente dalle soglie dimensionali previste dall'allegato III e IV della parte II del d. lgs. n. 152/2006, accertata dal Servizio la significatività dell'impatto.

Nel caso in cui le opere dovessero ricadere, anche parzialmente, all'interno di aree geografiche sensibili, le soglie dimensionali previste dall'allegato IV sono ridotte del 50%.

La procedura ha rilevanza pubblica e chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte.

La procedura di verifica si conclude con l'adozione di una determinazione da parte del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali con cui viene definita l'assoggettabilità o meno alla procedura di VIA.

La consultazione preliminare

Prima della presentazione della domanda di VIA il proponente ha la facoltà di richiedere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali una fase di consultazione preliminare per definire gli elementi essenziali che devono essere contenuti nel progetto definitivo, il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale e le metodologie da adottare per la sua redazione. Tale fase procedurale, che dalla direttiva comunitaria viene chiamata scoping, nella nuova normativa provinciale individua i contenuti del SIA e del progetto definitivo.

Per attivare la procedura il proponente presenta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali un'apposita domanda di consultazione preliminare, allegando solo in formato elettronico, su idoneo supporto, la seguente documentazione:

- uno studio preliminare ambientale che contiene l'inquadramento del progetto nella programmazione territoriale e gli aspetti ambientali rilevanti;
- le ragioni che hanno determinato la soluzione tecnologiche e di localizzazione prescelta, anche in riferimento alle soluzioni alternative considerate;
- il piano di lavoro per la redazione del SIA;
- gli elaborati relativi al progetto di preliminare.

La procedura di consultazione preliminare è obbligatoria per i progetti di opere pubbliche.

La consultazione preliminare si conclude con la pronuncia della Conferenza dei servizi di VIA, tenuto conto delle osservazioni pervenute dal pubblico.



La procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA)

La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ha lo scopo di individuare in via preventiva gli effetti sull'ambiente di un progetto tramite l'espressione di un giudizio sulla sua compatibilità ambientale.

La VIA individua, descrive e valuta gli effetti dei progetti sull'ambiente e considera i seguenti fattori e le loro

interazioni:

- l'uomo, la fauna, la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima;
- i beni materiali, il paesaggio e il patrimonio culturale.

Lo sviluppo della procedura della VIA con i suoi contenuti tecnici, scientifici ed amministrativi ha varie motivazioni che si possono riassumere sinteticamente nelle seguenti azioni tendenti a:

- proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, in quanto risorsa essenziale alla vita;
- promuovere e facilitare informazione e consultazione di amministratori, associazioni, cittadini interessati alla realizzazione delle opere proposte ed alle loro ripercussioni ambientali;
- partecipazione del pubblico alle procedure decisionali;
- introdurre esplicitamente i fattori ambientali tra le componenti delle decisioni attraverso una stima

degli effetti che richiedono di essere apprezzati e quantificati con prudenza ed attenzione;

- accrescere le conoscenze sugli effetti diretti ed indiretti di qualsiasi rilevanza spaziale e temporale, semplici e cumulati, delle opere pubbliche e private;
- unificare e semplificare le procedure autorizzative con lo scopo di accrescere l'efficacia organizzativa dell'amministrazione pubblica;
- valutare preventivamente e ridurre l'impatto energetico e sul clima dei progetti;
- promuovere l'uso di risorse rinnovabili ed ottimizzare il riciclaggio di risorse esauribili;
- garantire l'uso plurimo di risorse a lungo termine.

Tutte le fasi del procedimento di VIA sono pubbliche e vengono in ogni caso messe a disposizione tutte le informazioni riguardanti il progetto, lo studio di impatto ambientale, i pareri espressi dai diversi settori della Provincia e dalle altre amministrazioni coinvolte e le osservazioni avanzate dal pubblico e le relative controdeduzioni.



foto di Olivier Le Moal da Fotolia

Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)


A partire dall'11 ottobre 2019, per gli effetti della l.p 19 settembre 2019, n.6, è stata introdotta una modifica alla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, che disciplina il Provvedimento autorizzatorio unico provinciale. Il PAUP è applicato a tutti i progetti soggetti a VIA e, qualora la VIA sia positiva, comprende tutti i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio. Tale procedimento

si svolge mediante lo strumento della conferenza di servizi decisoria, nell'ambito della quale vengono analizzati e discussi in primo luogo gli aspetti relativi alla valutazione d'impatto ambientale; in caso di VIA positiva, la conferenza di servizi prosegue i propri lavori ai fini del rilascio degli altri titoli abilitativi (autorizzazioni, concessioni, intese, nulla osta, concerti ed atti di assenso in genere).

I numeri della VIA in provincia di Trento

Qui di seguito, nei grafici 19.1, 19.2 e 19.3, viene fornita una panoramica riassuntiva circa l'evoluzione storica dei progetti sottoposti alle procedure di valutazione ambientale. Come si può notare i procedimenti di verifica sono attivi dal 2001, sostituendosi in parte alla procedura semplificata stabilita nella normativa di prima applicazione.

Grafico 19.1: progetti valutati (1990-2019)




Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

I provvedimenti di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale sono in genere positivi e contengono nella maggior parte dei casi delle prescrizioni e forme di mitigazione degli impatti.




Grafico 19.2: progetti sottoposti a procedura di verifica (2001-2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT



Grafico 19.3: progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale (1990-2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT


In provincia di Trento vi sono alcune tipologie progettuali che con maggior frequenza vengono assoggettate a procedure di valutazione ambientale. Nella tabella 19.4 sono riportati tutti i progetti valutati per tipologia nel trentennio 1990-2019, mentre nei grafici 19.4 e 19.5 è riportata la situazione relativa al 2019.

Tabella 19.4: progetti valutati per tipologia (1990-2019)

	cave		rifiuti		idroelettrico		viabilità		turismo invernale		altro	
	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica	VIA	verifica
1990	0		7		8		0		3		5	
1991	3		11		5		6		8		14	
1992	4		3		6		6		3		20	
1993	9		4		4		3		5		17	
1994	3		4		0		2		2		10	
1995	3		1		3		0		1		1	
1996	2		2		2		0		0		12	
1997	1		3		3		0		2		8	
1998	3		0		4		1		2		11	
1999	8		1		1		1		1		5	
2000	4		2		1		3		1		18	
2001	4	1	1	1	0	0	2	2	1	3	4	15
2002	1	4	2	7	0	3	2	4	4	2	4	20
2003	2	4	1	6	0	2	2	0	2	5	8	13
2004	2	10	1	4	0	0	2	3	6	6	6	12
2005	2	4	5	8	0	3	1	2	0	1	2	13
2006	7	4	0	2	0	2	2	3	2	3	3	23
2007	7	2	2	1	5	2	2	1	5	3	5	18
2008	5	3	5	7	6	0	0	1	0	4	5	11
2009	1	1	2	4	3	2	1	0	0	2	3	10
2010	2	1	0	10	5	2	3	0	1	3	8	8
2011	2	1	2	10	2	8	2	0	1	1	1	15
2012	0	3	4	21	5	2	2	1	3	2	2	8
2013	1	0	0	44	6	3	0	0	2	1	2	10
2014	0	3	0	19	2	1	0	0	1	4	1	9
2015	1	1	1	18	1	1	0	0	1	3	3	8
2016	0	3	0	15	2	6	1	2	1	9	1	2
2017	0	2	0	15	0	10	0	0	3	4	1	20
2018	0	2	0	8	2	10	0	1	6	5	0	16
2019	0	2	1	9	0	6	0	0	6	3	1	8
Totali	77	51	65	209	76	63	44	20	73	64	181	239
	128		274		139		64		137		420	


Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 19.4: progetti sottoposti a procedura di verifica per tipologia (2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

Grafico 19.5: progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale per tipologia (2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

19.2.2 La valutazione ambientale strategica

La valutazione ambientale strategica (VAS) è disciplinata in provincia di Trento dalla Legge Provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 "Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia", in particolare dall'articolo 11, commi 1 e 6, nonché dal regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e successive modifiche. Anche la legge urbanistica provinciale (l.p. 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio 2015") prevede, con l'articolo 20, la valutazione dei piani territoriali.



La valutazione ambientale strategica è un processo inserito nell'iter di adozione dei piani e dei programmi con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione degli stessi.

La documentazione a supporto del processo di VAS di un piano o programma deve dunque includere l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato.

Sono sottoposti a valutazione ambientale strategica:

- i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:
 - concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

- contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;
- i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) (v. paragrafo 19.2.3 del presente capitolo).

Per i piani e programmi sottoposti a valutazione strategica il soggetto competente redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma.


La proposta di piano e il rapporto ambientale vengono messi a disposizione del pubblico che può presentare osservazioni e sono inviati alla struttura ambientale, che esprime un parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali del piano o programma.

Nel grafico 19.6 sono riportati piani/programmi sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica in cui è stato coinvolto il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali (SAVA) della Provincia autonoma di Trento nel periodo 2015-2019⁶.



⁶ Il SAVA esprime parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali dei soli Piani/Programmi provinciali; negli altri casi esprime solo osservazioni in quanto la struttura ambientale a cui compete tale obbligo è identificata in altri soggetti. Nel grafico sono considerati anche i Piani/Programmi rispetto ai quali il SAVA ha formulato solo osservazioni: i Piani/Programmi extra provinciali, i Piani Territoriali di Coordinamento (PTC), i Piani Regolatori Generali (PRG) e i Piani dei Parchi naturali provinciali. Il numero di contributi forniti dal SAVA potrebbe non corrispondere con il numero di Piani/Programmi perché, nei casi in cui il SAVA si esprime anche nella fase di scoping, risultano due contributi per singolo Piano/Programma. Per quanto riguarda i Piani territoriali (PTC/PRG), il SAVA viene coinvolto dal Servizio Urbanistica solo in alcuni casi, quindi il numero dei contributi forniti dal SAVA non corrisponde al numero totale di PTC/PRG sottoposti a VAS.

Grafico 19.6: piani/programmi sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica (2015-2019)



Fonte: Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali PAT

19.2.3 La valutazione d'incidenza

Alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale deve essere sottoposto qualsiasi piano, progetto o intervento che possa avere incidenze significative su un sito di Natura 2000 (v. capitolo "Natura e biodiversità" del presente Rapporto), quindi:

- tutti i piani e programmi che hanno contenuto di previsione territoriale o settoriale (sono esclusi solo quelli direttamente connessi con la gestione del sito);
- tutti i progetti che possono avere incidenza significativa; la valutazione della significatività deve considerare innanzitutto le peculiarità (specie ed habitat presenti) e gli obiettivi specifici di conservazione del sito interessato dall'intervento, ma tenere in debita considerazione anche la funzionalità ecologica della rete nel suo insieme.

La procedura va applicata anche a progetti esterni ai siti, se gli interventi possono comportare incidenze significative all'interno di essi (non può in ogni caso essere fissata una distanza standard).

Vanno infine tenuti in debito conto anche gli effetti congiunti. Singoli impatti ridotti possono infatti produrre cumulativamente un impatto significativo.

All'interno della procedura si possono inoltre valutare tutte le forme di mitigazione e le eventuali alternative di progetto atte a prevenire l'incidenza ed eventualmente mettere a punto le azioni di compensazione nei casi

in cui, per motivi rilevanti di interesse pubblico, non si possano invece evitare gli effetti impattanti.

La normativa provinciale contempla l'esonero dalla valutazione di incidenza per alcune tipologie di progetto e di interventi che non si ritiene presentino incidenza significativa. Il loro elenco è definito nel dettaglio nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 di data 3 agosto 2012.

In caso di valutazione d'incidenza negativa del piano/progetto proposto e in assenza di soluzioni alternative, è ancora possibile operare a condizione che:

- venga dimostrata l'esistenza di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di natura sociale ed economica);
- lo Stato Membro adotti ogni misura compensativa necessaria per garantire la tutela della coerenza globale della rete Natura 2000.

Da considerare che in presenza di habitat e specie prioritari, vengono riconosciute di norma solo motivazioni relative alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente.

Il soggetto competente all'espletamento delle procedure relative alla valutazione di incidenza dei progetti è il Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette della Provincia autonoma di Trento.

La valutazione di incidenza dei piani è normata dal capo II del regolamento D.P.P. 3.11.08 n° 50-157/Leg.

Si riporta in tabella 19.5 l'andamento delle procedure di Valutazione di incidenza tra il 2016 e il 2019, per tipologia ed esito.

Tabella 19.5: andamento delle procedure di Valutazione di incidenza, per tipologia ed esito (2016-2019)

Anno	Pratiche (totale)	Progetti	Piani	Positive	Negative
2016	127	97	30	126	1
2017	196	152	44	195	1
2018	200	155	45	198	2
2019	181	132	49	179	2

Fonte: Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette PAT

20. Controlli ambientali



“Per garantire la tutela ambientale e uno sviluppo sostenibile, la Provincia autonoma di Trento ha messo in campo un sistema che, attraverso i suoi organi di vigilanza, mediante azioni programmate e non, è in grado di esercitare il controllo sull’applicazione della normativa ambientale vigente”

a cura di:

Jacopo Mantoan – Settore informazione, formazione ed educazione ambientale APPA

con la collaborazione tecnico-scientifica di:

Emilio Brotto - Dipartimento risorse forestali e montane PAT

Alain Serafini - Dipartimento risorse forestali e montane PAT

Alessandro Tomasi - Servizio minerario PAT

Mirco Tomasi - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

Contenuti

20. Controlli

20.1 Normative di riferimento	537
20.2 Sistema di vigilanza territoriale ed ambientale	539
20.3 Cabina di regia: attività di controllo ordinario e specialistico	541
20.3.1 Il controllo ordinario	541
20.3.2 Il controllo specialistico	545

CONTROLLI AMBIENTALI

Nel nostro territorio è sempre stata alta la consapevolezza che le risorse naturali ed energetiche non sono illimitate e che la salvaguardia ambientale, tesa a evitare gravi squilibri e problematiche nell'ecosistema, può avvenire solo nel rispetto dei limiti della natura e mediante l'organizzazione di una convivenza intelligente e ordinata tra crescita economica e protezione ambientale tale da consentire uno sviluppo sociale duraturo, propulsore di benessere collettivo e individuale.

Per garantire la tutela ambientale e uno sviluppo sostenibile, la Provincia autonoma di Trento ha messo in campo un sistema che, attraverso i suoi organi di vigilanza, mediante azioni programmate e non, è in grado di esercitare il controllo sull'applicazione della normativa ambientale vigente.



20.1 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 – “Norme in materia ambientale”

È la normativa nazionale di riferimento per la maggior parte delle problematiche ambientali, con particolare riguardo alla tutela delle acque (scarichi), dell'aria (emissioni) e del suolo (rifiuti e bonifiche). I relativi controlli sono demandati a tutti gli organi di vigilanza; tuttavia, la complessità della disciplina ha reso necessaria la creazione di gruppi ispettivi specialistici (con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria).

La verifica degli aspetti tecnici ambientali è demandata alle Agenzie per la protezione dell'ambiente, regionali o provinciali (ARPA e APPA), e all'Istituto Superiore per protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), organo tecnico del Ministero dell'ambiente.

Decreto presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. - “Testo Unico provinciale

in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento” (TULP).

È la principale normativa provinciale per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti relativamente alle matrici aria, acqua e suolo.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico” e relativi decreti attuativi.

È la normativa di riferimento per lo specifico problema dell'inquinamento acustico.

Legge 22 febbraio 2001, n.36 - “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e relativi decreti attuativi.

È la normativa nazionale di riferimento per le specifiche problematiche legate alle emissioni da campi elettromagnetici generate da impianti di telecomunicazione in genere.

Legge 28 giugno 2016, n. 132 (art. 14, comma 1): introduce disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Legge 22 maggio 2015, n. 68 - "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

La Legge n. 68, entrata in vigore il 29 maggio 2015, costituisce una novità di grande rilevanza per la tutela dell'ambiente, sia per l'estensione della tutela penale, con la previsione di nuove fattispecie delittuose inserite nel Codice penale, sia per l'introduzione di nuovi strumenti e procedure per migliorare e rendere più efficace l'azione penale in caso di contravvenzioni, anche in un'ottica di collaborazione del trasgressore per il ripristino della legalità ambientale.

In particolare, nel D.lgs. 152/2006 è stata inserita una nuova Parte (la Sesta-bis) dedicata all'estinzione dei reati previa regolarizzazione per le contravvenzioni ambientali che non abbiano cagionato "danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette" e si riferisce ai soli reati punibili con la sola pena pecuniaria (ammenda) o alternativa (ammenda o arresto).

Trattasi di nuova procedura di estinzione dei reati che fa perno sull'adempimento da parte del contravventore di prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e tecnicamente asseverate dall'ente specializzato competente nella materia trattata: l'organo di vigilanza impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, allo scopo di eliminare gli effetti antigiusdici della contravvenzione, che quindi deve contenere tutte le indicazioni per le operazioni che il contravventore deve eseguire entro il termine stabilito; lo stesso organo di vigilanza verifica che la prescrizione sia stata adempiuta nel termine fissato e, in caso positivo, ammette il contravventore al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria fissata in un quarto del massimo edile.

Infine, l'organo di vigilanza comunica al Pubblico Ministero l'avvenuto adempimento della prescrizione e il regolare pagamento della sanzione pecuniaria, con conseguente estinzione del reato, oppure il mancato adempimento da parte del trasgressore con conseguente prosecuzione del relativo procedimento penale.

Le Agenzie per la protezione dell'ambiente sono tra gli organi che, mediante il proprio personale di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, garantiscono l'applicazione della nuova procedura.

Al fine di garantire uniformità e coerenza degli interventi sul territorio provinciale, la Procura della Repubblica di Trento, con proprie circolari, ha impartito le linee di indirizzo in ordine alla nuova normativa.

Nel rispetto della suddetta circolare e alla luce di quanto emerso nelle primissime fasi di applicazione della nuova normativa, anche il Dipartimento Territorio, agricoltura, ambiente e foreste della Provincia autonoma di Trento¹ ha fornito indicazioni tecnico-procedurali per il personale provinciale interessato.

Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis D.lgs. 152/2006

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha riformato notevolmente la materia dei reati ambientali seguendo due distinte linee direttrici: da un lato, la legge ha rafforzato la tutela penale dell'ambiente prevedendo alcune nuove fattispecie di delitto per le violazioni più gravi, inserendo all'interno del Codice penale il nuovo Titolo VI-bis "Dei delitti contro l'ambiente"; dall'altro, ha introdotto nuova una procedura di estinzione dei reati ambientali inserendo all'interno del D.Lgs. n. 152/2006 la Parte VI-bis. In considerazione delle forti implicazioni per il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) derivanti da tali novità normative, il Consiglio Federale, con propria Deliberazione n. 53 del 15.07.2015, ha adottato un documento recante "Primi indirizzi comuni al Sistema per l'applicazione della Legge n. 68 del 22.05.2015". Con il medesimo atto, il Consiglio Federale ha altresì deliberato la costituzione, nell'ambito dell'Area 8 del Programma triennale 2014 – 2016, di un apposito gruppo di lavoro interagenziale incaricato dell'elaborazione di linee di indirizzo comuni in vista di una quanto più omogenea applicazione delle suddette novità normative da parte degli operatori del SNPA.

Il piano di lavoro del suddetto gruppo ha individuato due principali obiettivi:

- costituire un osservatorio delle problematiche giuridiche e degli indirizzi emessi da parte dei molteplici soggetti coinvolti nell'applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento alla Parte VI-bis, D.lgs. n. 152/2006;
- costituire un momento di sintesi ed elaborazione delle migliori pratiche sviluppate riguardo alla formulazione delle prescrizioni, al fine di stimolare una crescita uniforme della capacità di applicazione delle nuove norme da parte di tutte le strutture del SNPA.

Per approfondimenti si veda il documento integrale pubblicato sul sito web di Ispra.

¹ Circolare n. 396785 del 31 luglio 2015.

20.2 SISTEMA DI VIGILANZA TERRITORIALE E AMBIENTALE


La Cabina di Regia

Con l'istituzione del sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale e ambientale di cui all'articolo 7 della L.P. n. 4/2009, la Giunta provinciale ha inteso perseguire il più elevato ed efficace livello possibile di raccordo e di coordinamento generale tra organi ed organizzazioni del sistema pubblico provinciale, tra questi ed i competenti organi dello Stato, nonché con ogni altro organo e struttura, pubblica o privata, con funzioni di vigilanza o comunque ad esse connesse.

La Cabina di regia, organo strumentale del sistema integrato provinciale della vigilanza ambientale e territoriale, può assicurare il necessario scambio di informazioni tra diversi soggetti ed una più efficace azione di raccordo e coordinamento e quindi, in ultima analisi, la più efficace ed efficiente valorizzazione di tutte le risorse disponibili.

La Cabina di regia costituisce lo strumento attraverso il quale il Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale, partecipato dalla Provincia autonoma di Trento e dagli Enti locali, persegue gli obiettivi indicati dalla L.P. n. 4/2009, ed in particolare:

- un'azione efficace e coordinata di presidio, prevenzione e di vigilanza in materia di ambiente, territorio e risorse naturali;
- il più elevato livello possibile di tutela della qualità e dell'integrità del patrimonio naturale provinciale a favore della collettività;
- lo scambio permanente di informazioni e di conoscenze tra le strutture operative del Sistema integrato;
- la definizione di programmi coordinati di monitoraggio e di controllo del territorio;



Corpo forestale

- la pianificazione di modalità di raccordo che favoriscano possibili operazioni congiunte in grado di valorizzare le forme di specializzazione;
- l'attivazione di forme di raccordo e coordinamento con altri soggetti che conducono attività di vigilanza ambientale e territoriale.

La composizione della Cabina di regia del Sistema integrato della vigilanza ambientale e territoriale, inizialmente stabilita con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1976 del 18 agosto 2009, è stata modificata tenendo conto delle nuove designazioni effettuate dal Consiglio delle Autonomie locali della Provincia di Trento nonché degli intervenuti mutamenti organizzativi concernenti le Strutture provinciali ed i relativi responsabili, con deliberazioni della Giunta provinciale n. 483 del 4 aprile 2014, e n. 922 del 4 Giugno 2018.

La nuova composizione della Cabina di regia è la seguente:

- Capo del Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (Presidente)
- Dirigente dell'Agenzia provinciale per la Protezione dell'Ambiente
- Dirigente del Servizio Minerario
- Dirigente del Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio
- Responsabile Area formazione del Consorzio dei Comuni Trentini
- Comandante Corpo di Polizia Locale Trento-Monte Bondone
- Comandante Corpo di Polizia Locale delle Giudicarie

All'interno della Cabina di regia prosegue l'attività del Coordinamento operativo permanente, attivato² dal Dirigente generale del Dipartimento Territorio, Ambiente e Foreste - Presidente della Cabina di regia e Capo del CFT, a seguito di una decisione assunta dalla Cabina di regia nella riunione del 9 maggio 2012.

Tale gruppo di coordinamento ha il compito di assicurare un efficace raccordo operativo con riferimento a questioni specifiche connesse all'espletamento delle funzioni di vigilanza, oltre che di fornire stimoli ed indicazioni utili all'attività di indirizzo e coordinamento generale riconosciuta in capo alla Cabina di regia.

La composizione del gruppo è la seguente:

- Dirigente del Servizio Foreste e Fauna
- Dirigente Unità di Missione Semplice (Umse), di supporto in materia di agricoltura, foreste e difesa del suolo
- Coordinatore Ispettori ambientali
- Dirigente del Servizio Minerario
- Comandante del Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone
- Comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Trento



Soggetti preposti alla vigilanza

Le competenze in ordine al controllo ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sono, a livello nazionale, trasversali a tutte le forze di polizia giudiziaria, come ribadito anche dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872), che sancisce: *"i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive od esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni"*.

Invero, le normative provinciali individuano e continuano ad individuare i soggetti competenti in via principale alla vigilanza sulle varie materie ambientali.

Dal quadro normativo emerge che i soggetti attualmente preposti alla vigilanza ambientale e territoriale in Trentino sono:

a) la Provincia, tramite:

- il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento;
- l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- il Servizio Minerario;

b) i Comuni, tramite i Corpi di Polizia locale (anche a livello sovra comunale), con il supporto dei Servizi ambiente e degli Uffici tecnici;

² Con Nota n. 319963 di data 1 giugno 2012.

- c) altri soggetti, quali:
- i Custodi forestali, dipendenti dei Comuni (oppure convenzionati);
 - i Guardiaccia, dipendenti dall'Associazione cacciatori trentini;
 - i Guardiapesca, dipendenti dalle associazioni pescatori.

Le attività di vigilanza ambientale coinvolgono, inoltre, anche organi dello Stato, quali l'Arma dei Carabinieri, che ha attivato appositi Nuclei Operativi Ecologici - N.O.E., la Guardia di Finanza, che ha costituito dei Nuclei ambiente, e l'Autorità giudiziaria, tramite le Sezioni di polizia Giudiziaria istituite presso le Procure della Repubblica.

20.3 CABINA DI REGIA: ATTIVITÀ DI CONTROLLO ORDINARIO E SPECIALISTICO

Nella tabella 20.1 è rappresentato il funzionamento della Cabina di regia delle attività di controllo ambientale, distinto in ordinario e specialistico.

Tabella 20.1: la Cabina di regia del controllo ambientale


CONTROLLO ORDINARIO	CONTROLLO SPECIALISTICO
1. Corpo Forestale PAT (CFT) in ambito extra-urbano, rurale e montano	1. APPA - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
2. Corpi di Polizia Locale in ambito urbano e periurbano	2. NOSF - Nucleo operativo specialistico forestale del Corpo forestale della P.A.T.
	3. Servizio Minerario

Fonte: Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale

20.3.1 Il controllo ordinario

All'attività di controllo ambientale ordinario provvedono:

1. Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (CFT), per la prevenzione e la vigilanza in materia di territorio ed ambiente con particolare riferimento a tutto il territorio extra urbano, rurale e montano. Premesso che il Regolamento organizzativo D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. ha riconosciuto al Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento una specifica competenza in materia di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio e dell'ambiente, le funzioni svolte dal CFT sono dirette, in modo specifico, agli obiettivi di salvaguardia delle risorse silvo – pastorali e montane, delle aree protette, della biodiversità e dei valori naturalistici e paesaggistici, della fauna, della flora e dei funghi, del suolo, del demanio idrico e dei corsi d'acqua, ivi compresa la polizia idraulica. Fanno parte del CFT, alla data del 1° gennaio 2020, 223 unità di personale, ripartite come indicato in tabella 20.2.



Lago di Tovel

Tabella 20.2: struttura del personale del Corpo Forestale Trentino (CFT)

Dirigente generale e dirigenti forestali	4
Vice questori forestali aggiunti e direttori	20
Commissari, funzionari forestali e ingegneri	31
Ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti	168
Guardie ittico - venatorie	1

Fonte: sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale: relazioni annuali

Concorrono alla vigilanza e al controllo territoriale, attraverso un raccordo funzionale con il personale del CFT, garantito dalle 39 Stazioni forestali, anche i soggetti indicati in tabella 20.3.

Tabella 20.3: personale operativo sul territorio per il controllo in raccordo col CFT

Custodi forestali, dipendenti dai consorzi di vigilanza boschiva	171
Guardiaparco, dipendenti dai due parchi naturali provinciali	19
Guardiacaccia, dipendenti dall'associazione cacciatori trentini	37
Guardiapesca, dipendenti dalle associazioni pescatori	19
Guardie giurate delle associazioni protezionistiche	3

Fonte: sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale: relazioni annuali

Si elencano di seguito i settori di intervento del CFT:

- Vincolo idrogeologico, idraulico, urbanistico e paesaggistico: protezione dei terreni dal dissesto idrogeologico provocato da irregolari disboscamenti, utilizzazioni forestali, movimenti di terra, trasformazioni del bosco in altra forma di utilizzazione del suolo, uso irrazionale dei terreni pascolivi; abusivismo edilizio; controllo delle zone a tutela ambientale; polizia idraulica; limitazione alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade forestali e nelle aree soggette a vincolo idrogeologico;
- Fauna selvatica e armi: tutela animali, controllo dell'attività venatoria e della pesca, lotta al bracconaggio, verifica dell'attività di tassidermia, codice delle armi e degli esplosivi;
- Sistema delle aree protette: sorveglianza del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio e della Rete Natura 2000;
- Gestione dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela dagli inquinamenti: FIR, RCS, MUD, smaltimento e abbandono rifiuti, materiali da scavo, scarichi e deiezioni degli allevamenti zootecnici;
- Flora, fauna, funghi e tartufi: controllo della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, dei tartufi, della flora spontanea alpina, della fauna inferiore;
- Difesa dei boschi dagli incendi: prevenzione e contrasto degli incendi boschivi;
- Altro: Codice della strada in relazione alle funzioni di istituto, disciplina delle piste da sci (Servizio piste).



Si riporta in tabella 20.4 il quadro di sintesi dell'attività operativa del CFT nel periodo 2016-2019, riferito sia all'attività generale del CFT che a quella ordinaria e specialistica in campo ambientale.

Tabella 20.4: attività operativa del CFT, quadro di sintesi (2016-2019)

Tipo di attività	2016	2017	2018	2019
Notizie di reato totali	200	356	152	120
Notizie di reato contro persone identificate	148	279	114	75
Sequestri penali effettuati	53	52	31	24
Arresti	0	0	0	0
Violazioni amministrative	1.488	1.411	1.899	1.861
Sequestri amministrativi effettuati	365	270	493	440
Totale importo sanzioni amministrative	€ 413.828	€ 347.442	€ 337.808	€ 318.792


Fonte: sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale: relazioni annuali

Dal quadro di sintesi, con specifico riferimento alle problematiche ambientali, si può estrapolare lo schema riassuntivo di cui alla tabella 20.5, relativo alle attività operative su inquinamento, discariche e rifiuti.

Tabella 20.5: attività operativa del CFT su inquinamento, discariche e rifiuti, quadro di sintesi (2016-2019)

Tipo attività	2016	2017	2018	2019
Notizie di reato totali	24	40	16	18
Notizie di reato contro persone identificate	23	33	12	15
Sequestri penali effettuati	0	1	1	2
Arresti	0	0	0	0
Violazioni amministrative	132	134	95	97
Sequestri amministrativi effettuati	0	0	0	0
Totale importo sanzioni amministrative	€ 140.613	€ 113.090	€ 46.452	€ 68.895

Fonte: sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale: relazioni annuali



2. I Corpi di polizia locale, per la prevenzione e la vigilanza in ambiente urbano e periurbano. Si elencano di seguito i settori di intervento dei Corpi di polizia locale:

- Tutela del suolo: gestione rifiuti in ambito urbano, rifiuti abbandonati/discardie, controllo sul trasporto di rifiuti, veicoli abbandonati;
- Tutela acque: interventi su sversamenti e inquinamenti e verifica scarichi civili (anche in supporto all'APPA e ai VVFF e con la collaborazione agli uffici tecnici e ai gestori) e rispetto regolamenti comunali in materia;
- Inquinamento acustico: verifiche su segnalazioni di disturbo e contestazione violazioni regolamenti comunali o per il superamento dei limiti di emissione rilevati dai tecnici;
- Controlli in materia urbanistico/edilizia e sulla tutela del paesaggio;
- Altre fattispecie: inquinamento luminoso ed elettromagnetico, tutela animali, ecc.



Si riporta in tabella 20.6 il quadro di sintesi dell'attività di controllo dei Corpi di polizia locale in materia ambientale, con riferimento al periodo 2016-2019.

Tabella 20.6: attività di controllo in materia di ambiente dei Corpi di polizia locale, quadro di sintesi (2016-2019)

Tipo di attività	2016	2017	2018	2019
controlli eseguiti	1.180	1.453	1.822	1.467
notizie di reato	25	103	87	23
sequestri penali	4	1	N.D.	6
violazioni amministrative al D.Lgs. 152/06 e succ. mod., al Testo Unico delle leggi provinciali e alla L.Q. 477/95	107	314	1.015	132
violazioni ai regolamenti comunali	396	429		1.267
veicoli recuperati in stato di abbandono/rifiuto	37	36	N.D.	N.D.

Fonte: Sistema integrato provinciale della vigilanza territoriale ed ambientale: relazioni annuali

22.3.2 Il controllo specialistico

All'attività di controllo specialistico provvedono, per le rispettive competenze:

1. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (A.P.P.A.)

L'APPA è stata istituita con la legge provinciale 11 settembre 1995 n. 11.

In ordine alla vigilanza e ai controlli in campo ambientale, i compiti dell'Agenzia sono definiti all'art. 2 comma 1, lettera a): "all'Agenzia spetta l'esercizio delle funzioni tecniche di vigilanza e controllo dei fattori fisici, chimici e biologici ai fini della tutela dell'aria, delle acque e del suolo dagli inquinamenti, della gestione dei rifiuti e della prevenzione dell'inquinamento acustico".

In tale ambito l'Agenzia provvede all'attività specialistica, ovvero all'attività ad alto contenuto tecnico-scientifico o richiedente l'impiego di particolari strumentazioni.



Tale attività è demandata a 11 ispettori ambientali, i quali si avvalgono anche del supporto tecnico di campionamento e analisi da parte del Settore laboratorio dell'Agenzia. L'attività è caratterizzata da accertamenti tecnici complessi quali: campionamenti con misura di parametri fisici e chimici, effettuati in campo, sulle acque reflue, sui rifiuti, sull'emissione di rumori e sugli agenti fisici ad alta e bassa frequenza, sulle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività industriali (anche in regime di Autorizzazione Integrata Ambientale, in cui tutte le diverse tipologie di emissioni ed impatti ambientali provenienti da un unico impianto sono contemplate in un unico atto autorizzatorio).

Quando necessario, l'Agenzia chiede la collaborazione del Corpo forestale e delle Polizie locali, a seconda degli ambiti e delle esigenze di supporto.

I settori di intervento sono di seguito declinati:

- attività ispettiva su impianti in regime di autorizzazione integrata ambientale (AIA) a) ordinaria (programmata) per la verifica del rispetto da parte dei gestori delle prescrizioni delle autorizzazioni; della regolarità degli autonomi controlli e dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni; dei limiti di emissioni; della funzionalità dei sistemi di prevenzione ambientale; degli obblighi di comunicazione; b) straordinaria (non programmata) in caso di: rilascio/rinnovo/modifica di atti autorizzativi (su richiesta dell'Autorità competente); indagini relative a incidenti; segnalazioni di inconvenienti tecnici; reclami di cittadini o comitati o richieste delle Autorità;
- attività ispettiva su impianti in regime di autorizzazione ordinaria o semplificata (o AUT, autorizzazione unica territoriale), con accertamenti tecnico-amministrativi su aspetti sia impiantistici che gestionali in relazione a emissioni, scarichi, gestione dei rifiuti, rumore, per il rispetto delle prescrizioni autorizzatorie e dei limiti di legge;
- attività di accertamento tecnico-amministrativo presso gli impianti di gestione di rifiuti in regime di autorizzazione ordinaria o semplificata (es. RAEE, VFU), con riferimento sia ai rifiuti trattati che alle caratteristiche dei materiali recuperati;
- attività di accertamento tecnico presso i siti inquinati, con riguardo alle modalità di esecuzione del piano di caratterizzazione, del progetto di bonifica e della certificazione finale di avvenuta bonifica (con controlli sulle matrici interessate dall'inquinamento)
- attività di accertamento tecnico-amministrativo sulla gestione delle terre e rocce da scavo;
- attività di accertamento tecnico-amministrativo sulla gestione delle cave per gli aspetti ambientali
- attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico;
- attività di vigilanza e controllo in materia di emissioni da radiazioni non ionizzanti da campi elettromagnetici (a bassa e ad alta frequenza);
- ispezioni negli impianti produttivi a rischio di incidente rilevante (RIR, cd. Seveso) per gli aspetti ambientali (unitamente a ISPRA, VVFF e INAIL);
- attività di accertamento tecnico a supporto del Corpo forestale, dei Corpi di polizia locale/municipale, degli altri organi di controllo specialistici della Provincia e dello Stato nonché dell'Autorità giudiziaria;
- intervento nei casi di emergenze ambientali, nell'ambito (o anche al di fuori) del sistema di reperibilità della Protezione civile.

Dopo le profonde modifiche apportate all'organizzazione ed alle competenze dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con la deliberazione della Giunta provinciale n. 647 del 15 maggio 2020, per quanto concerne gli aspetti inerenti l'attività di vigilanza e controllo, al nuovo Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia spettano le seguenti competenze:

- l'attività istruttoria ed il rilascio dei provvedimenti permissivi e conseguenti alle attività di controllo relativamente alla tutela dell'aria, delle acque e del suolo dagli inquinamenti, alla gestione dei rifiuti (compreso il trasporto transfrontaliero dei rifiuti), in esecuzione delle leggi provinciali che disciplinano tali materie e nel rispetto delle competenze specificatamente attribuite ad altre strutture organizzative provinciali o ad altri enti;
- il coordinamento rispetto alle procedure autorizzatorie complesse in materia ambientale e territoriale;
- le attività concernenti le politiche di gestione dei

rifiuti, compresa l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione;

- le attività connesse alla presenza dell'Agenzia nella Cabina di regia dei rifiuti urbani, inizialmente istituita con deliberazione di Giunta provinciale n. 1974 di data 9 agosto 2002;
- le attività concernenti la bonifica dei siti contaminati, compresa l'elaborazione dei relativi strumenti di pianificazione;
- i compiti di vigilanza e controllo (polizia giudiziaria), in osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 19 comma 4 della legge provinciale n. 11 del 1995 e delle norme concernenti l'ordinamento dei servizi e del personale della Provincia per le materie di propria competenza;
- in coordinamento con il Settore qualità ambientale dell'Agenzia, la collaborazione tecnica con ISPRA nello svolgimento delle istruttorie di danno ambientale, su incarico del Ministero dell'ambiente, qualora attengano le materie di competenza (rifiuti e bonifiche dei siti inquinati).



Si riporta in tabella 20.7 il quadro di sintesi dell'attività tecnico-ispettiva dell'APPA, con riferimento al periodo 2017-2019.

Tabella 20.7: attività tecnico-ispettiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (2017-2019)

ATTIVITÀ	2019	2018	2017
sopralluoghi (di cui AIA)	310 (70)	757(88)	510
ispezioni in impianti AIA	21	19	9
ispezioni in impianti RIR	2	2	
verifiche a campione su autocontrolli	16	16	15
segnalazioni amministrative	22	58	17
notizie di reato	50	52	49
indagini delegate	5	21	34
CAMPIONAMENTI (PRELIEVO/ACQUISIZIONE)			
acque scarichi civili e industriali	20	66	25
acque superficiali	168	276	271
acque sotterranee (compreso Trento nord)	44	426	477
terreni/rifiuti	28	256	87
aria emissioni/immissioni	6	11	14
pozzi e piezometri ex aree industriali Trento Nord		27	26
CONTROLLI SU AGENTI FISICI			
cem - campagne di misura	19	21	24
cem - monitoraggi in continuo a banda larga a r.f. + a f.i.	2+2	7	8
cem - controlli puntuali a banda larga a radiofrequenza	235	319	257
cem - controlli mediante analisi di spettro a radiofrequenza	42	74	15
cem - controlli strumentali a frequenza industriale	52	25	25
rumore – misurazioni strumentali	19	85	38
INTERVENTI DI EMERGENZA AMBIENTALE			
in servizio di reperibilità	20	15	11
in orario di servizio	25	20	15
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE			
per studenti di corsi TPAAL (giornate)	60	60	60
per studenti di alternanza scuola-lavoro (giornate)	20	25	25

Fonte: Settore laboratorio APPA

2. Il Servizio minerario PAT³

Il Servizio Minerario della Provincia autonoma di Trento svolge le funzioni relative al controllo sull'attività di cava e miniera per quanto riguarda le norme di polizia mineraria, al controllo sul rispetto delle norme riguardanti la salute e sicurezza del lavoro, per quanto di sua competenza, nonché alla verifica del rispetto dei progetti di coltivazione, di ricerca e delle norme tecniche contenute nei disciplinari di autorizzazione e di concessione, per gli aspetti esclusivamente minerari. Tale attività è svolta da 4 ispettori minerari. In particolare, ove vi sia l'apporto di materiale proveniente dall'esterno, anche ai fini del recupero ambientale del sito estrattivo, il Servizio Minerario è competente relativamente al controllo, in base al progetto autorizzato, dei volumi depositati e della corretta esecuzione dei lavori per quanto riguarda l'andamento morfologico del terreno, mentre l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente è competente sul controllo della tipologia dei materiali utilizzati e/o depositati nel sito estrattivo, nonché della corretta applicazione della normativa in materia di rifiuti, di materiali da scavo e di sottoprodotti. Ai sensi

delle norme di rispettiva competenza, le due strutture, anche sulla base di programmi definiti dalla Cabina di Regia, effettuano attività di controllo congiunte nei casi ritenuti opportuni. Nei controlli eventualmente possono essere coinvolti il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento o i Corpi di Polizia locale, a seconda degli ambiti e delle esigenze di supporto.



Si riporta in tabella 20.8 il quadro di sintesi delle attività di controllo svolte dal Servizio Minerario, con riferimento al periodo 2012-2019.

Tabella 20.8: attività di controllo svolte dal Servizio Minerario PAT, quadro di sintesi (2012-2019)

ANNO	Numero sopralluoghi effettuati a carattere ispettivo	NUMERO DEI PROVVEDIMENTI ASSUNTI		
		Ai sensi L.P. 7/06	Ai sensi D.P.R. 128/59: verbali cui segue diffida ordini immediata attuazione	Notizie di reato trasmesse all'Autorità giudiziaria
2012	212	10	7	8
2013	268	18	15	3
2014	246	10	5	9
2015	286	12	5	4
2016	287	12	4	2
2017	375	16	3	2
2018	189	13	4	3
2019	188	41	3	4

Fonte: Servizio minerario PAT

³ Dal 2020, Servizio Industria, Ricerca e Minerario.

3. Il Nucleo operativo specialistico forestale (NOSF)

Il Corpo forestale della Provincia autonoma di Trento, tramite il Nucleo operativo specialistico forestale (NOSF), attivato dal 1° gennaio 2020 e composto da 4 addetti, di cui due ispettori forestali, svolge un'azione continuativa e specialistica di prevenzione, controllo e repressione in materia di ambiente, con particolare riferimento alle materie dell'inquinamento e dei reati ambientali in genere (urbanistica, polizia idraulica, cave, incendi, ecc.). I settori di intervento sono di seguito declinati:

- Impianti fissi e itineranti sul territorio provinciale, autorizzati ai sensi degli artt. 208 e 214 del D. Lgs. n. 152/2006 ad effettuare operazioni di recupero in procedura ordinaria oppure semplificata (R5 - R10) di rifiuti inerti non pericolosi di provenienza edile o stradale;
- Controllo sulla tracciabilità dei rifiuti generati dalla filiera produttiva del legno;
- Movimentazioni, sbancamenti e riporti di materiale da scavo e non, di importanti dimensioni: gestioni dei materiali da scavo presso cantieri di sistemazione agraria, dissodamenti di aree boscate e attività di costruzione in senso lato, laddove le previsioni di progetto evidenziano importanti sbancamenti e movimentazioni di terreno;

- Svolgimento di attività di vigilanza particolarmente complesse, anche d'ambito sovra distrettuale con riferimento all'attività di gestione dei rifiuti, edilizia, paesaggistica, polizia idraulica, cave, incendi, ecc.;
- Supporto (informazione – consulenza – intervento) alle strutture periferiche del CFT;
- Controllo dei rifiuti su strada: posti di controllo stradale volti a monitorare secondo un disegno mirato, cantieri, situazioni particolari, impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti.

